

Classi di laurea in Ingegneria

La presente raccolta di leggi vuole essere un contributo per risalire alle classi di laurea in Ingegneria definite dal legislatore nel corso degli anni.

Trattasi di un elenco di disposizioni che puo' essere integrato da ulteriore documentazione e che contiene anche norme abrogate: per questo motivo i testi pubblicati nell'ambito di questo servizio informativo non hanno valore ufficiale.

L'unico testo avente valore legale è pertanto quello cartaceo.

(Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana)



R.D. 30-9-1938 n. 1652

Disposizioni sull'ordinamento didattico universitario.

(G.U. 29 ottobre 1938, n. 248, S.O.)

Tabella I

Facoltà universitarie dalle quali possono essere rilasciati le lauree e i diplomi
omissis

Facoltà di ingegneria.

- laurea in ingegneria civile;
- laurea in ingegneria industriale;
- laurea in ingegneria navale e meccanica;
- laurea in ingegneria chimica;
- laurea in ingegneria aeronautica;
- laurea in ingegneria mineraria.



DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 gennaio 1960, n. 53
Riordinamento degli studi delle Facoltà di ingegneria.
(GU n. 49 del 26-2-1960)

Art. 1

Le Facoltà di ingegneria sono costituite su cinque anni e comprendono i seguenti corsi di laurea in Ingegneria:

- 1) Ingegneria Civile (sezioni edile, idraulica, trasporti);
- 2) Ingegneria Meccanica;
- 3) Ingegneria Elettrotecnica
- 4) Ingegneria Chimica
- 5) Ingegneria Navale e meccanica,
- 6) Ingegneria Aeronautica;
- 7) Ingegneria Mineraria;
- 8) Ingegneria Elettronica;
- 9) Ingegneria Nucleare.

D.P.R. 11-05-1979 n. 282

Modificazione all'ordinamento didattico universitario.

(G.U. 20 luglio 1979, n. 198)

1. All'elenco delle lauree e dei diplomi di cui alla tabella I annessa al *regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652*, è **aggiunta la laurea in «Ingegneria delle tecnologie industriali ad indirizzo economico-organizzativo».**
2. La tabella II, annessa al *regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652*, è integrata nel senso che la facoltà di ingegneria può rilasciare anche la laurea in «Ingegneria delle tecnologie industriali ad indirizzo economico-organizzativo».

Nella tabella XXIX annessa al *regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652*, sono inserite le tabelle 10 e 11, relative agli insegnamenti obbligatori sul piano nazionale dei corsi di laurea in «Ingegneria civile per la difesa del suolo e la pianificazione territoriale» ed in «Ingegneria delle tecnologie industriali ad indirizzo economico-organizzativo», di cui al presente decreto.



L. 12-3-1968 n. 442

Istituzione di una università statale in Calabria.

(G.U.. 22 aprile 1968, n. 103)

omissis

Nell'elenco delle lauree e dei diplomi, di cui alla tabella II annessa al *regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 (3)*, **sono aggiunte la laurea in ingegneria per la difesa del suolo e la pianificazione territoriale**, la laurea in tecnologie industriali e la laurea in scienze economiche e sociali.

omissis

D.P.R. 28-10-1983 n. 946

Modificazioni all'ordinamento didattico universitario.

(G.U. 29 febbraio 1984, n. 59)

1. La tabella I, dell'ordinamento didattico universitario, annessa al *regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652*, è integrata nel senso che all'elenco delle lauree e dei diplomi **è aggiunta la laurea in ingegneria delle tecnologie industriali.**
2. La tabella II, dell'ordinamento didattico universitario, annessa al *regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652*, è integrata nel senso che la facoltà di ingegneria può rilasciare anche la laurea in ingegneria delle tecnologie industriali.
3. La tabella XXIX dell'ordinamento didattico universitario, annessa al *regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652*, è integrata come segue.
Nell'art. 1 di detta tabella XXIX, all'elenco dei corsi di laurea della facoltà di ingegneria è aggiunta la laurea in ingegneria delle tecnologie industriali.
Conseguentemente dopo la tabella 11, annessa alla predetta tabella XXIX è aggiunta la seguente tabella 12, relativa agli insegnamenti obbligatori sul piano nazionale per il corso di laurea in ingegneria delle tecnologie industriali.



D.P.R. 20-05-1989

Modificazione all'ordinamento didattico universitario relativamente ai corsi di laurea della facoltà di ingegneria.

(G.U. 10 agosto 1989, n. 186)

1. Nell'elenco delle lauree e dei diplomi di cui alla tabella I dell'ordinamento didattico universitario, annessa al *regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652*, citato nelle premesse, **sono soppresse le seguenti lauree:**

laurea in ingegneria navale e meccanica;

laurea in ingegneria mineraria;

laurea in ingegneria elettrotecnica;

laurea in ingegneria civile per la difesa del suolo e la pianificazione territoriale;

laurea in ingegneria delle tecnologie industriali;

laurea in ingegneria delle tecnologie industriali ad indirizzo economico-organizzativo;

laurea in ingegneria idraulica;

laurea in ingegneria forestale,

e sono inserite le seguenti lauree:

laurea in ingegneria delle telecomunicazioni;

laurea in ingegneria edile;

laurea in ingegneria elettrica;

laurea in ingegneria gestionale;

laurea in ingegneria informatica;

laurea in ingegneria navale;

laurea in ingegneria per l'ambiente e il territorio.

L'elenco delle lauree che possono essere rilasciate dalle facoltà di ingegneria, di cui alla tabella II dell'ordinamento didattico universitario, annessa al *regio decreto 30 settembre 1938, numero 1652*, citato nelle premesse, è soppresso e sostituito dall'elenco seguente:

laurea in ingegneria aeronautica;

laurea in ingegneria chimica;

laurea in ingegneria civile;

laurea in ingegneria dei materiali;

laurea in ingegneria delle telecomunicazioni;

laurea in ingegneria edile;

laurea in ingegneria elettrica;

laurea in ingegneria elettronica;

laurea in ingegneria gestionale;

laurea in ingegneria informatica;

laurea in ingegneria meccanica;

laurea in ingegneria navale;

laurea in ingegneria nucleare;

laurea in ingegneria per l'ambiente e il territorio.

2. La tabella XXIX, concernente l'ordinamento didattico dei corsi di laurea della facoltà di ingegneria, annessa al *regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652*, citato nelle premesse, è soppressa e sostituita dall'unita tabella XXIX, annessa al presente decreto, firmata d'ordine nostro dal Ministro della pubblica istruzione.

3. Entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto i Politecnici e le Università degli studi adegueranno l'ordinamento della facoltà in ingegneria e l'ordinamento didattico dei relativi corsi di laurea in conformità



all'allegata tabella XXIX, con la procedura di cui all'art. 17 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con *regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592*.

4. Quando le facoltà si saranno riordinate ed adeguate all'ordinamento didattico, in conformità all'allegata tabella, gli studenti già iscritti ad anni di corso successivi al primo, potranno portare a termine gli studi secondo il preesistente ordinamento.

Tuttavia gli studenti che lo richiedano potranno essere ammessi a seguire gli studi secondo il nuovo ordinamento, ed in tal caso le competenti autorità accademiche stabiliranno le condizioni in base alle quali il *curriculum* didattico già seguito sarà reso compatibile con quello previsto dal nuovo ordinamento.

L'opzione per il nuovo ordinamento potrà essere esercitata fino ad un termine pari alla durata legale del corso degli studi.

5. Il Ministro della pubblica istruzione, su parere del Consiglio universitario nazionale, indicherà le affinità tra le discipline incluse nella presente tabella e quelle incluse nella precedente tabella XXIX, al fine di stabilire la trasferibilità dei titolari di ruolo delle discipline non previste nell'allegata tabella.

Allegato
Tabella XXIX

FACOLTÀ DI INGEGNERIA

L'accesso ai corsi di laurea della facoltà è regolato dalle disposizioni di legge.

Articolo 1

Corsi di laurea

Presso le facoltà di ingegneria possono essere attivati i seguenti corsi di laurea di durata quinquennale:

- 1) ingegneria aeronautica;
- 2) ingegneria chimica;
- 3) ingegneria civile;
- 4) ingegneria dei materiali;
- 5) ingegneria delle telecomunicazioni;
- 6) ingegneria edile;
- 7) ingegneria elettrica;
- 8) ingegneria elettronica;
- 9) ingegneria gestionale;
- 10) ingegneria informatica;
- 11) ingegneria meccanica;
- 12) ingegneria navale;
- 13) ingegneria nucleare;
- 14) ingegneria per l'ambiente e il territorio.

I predetti corsi di laurea sono raggruppati in tre settori, corrispondenti a vaste aree scientifico-culturali e distinti ambiti professionali, a eccezione di quelli di ingegneria gestionale e di ingegneria per l'ambiente e il territorio, aventi caratteristiche intersettoriali:

- 1) settore civile - corsi di laurea in: ingegneria civile, ingegneria edile;
- 2) settore dell'informazione - corsi di laurea in: ingegneria delle telecomunicazioni, ingegneria elettronica, ingegneria informatica;
- 3) settore industriale - corsi di laurea in: ingegneria aeronautica, ingegneria chimica, ingegneria dei materiali, ingegneria elettrica, ingegneria meccanica, ingegneria navale, ingegneria nucleare.

I corsi di laurea possono essere articolati in indirizzi; l'allegata tabella A riporta l'elenco degli indirizzi. Dell'indirizzo eventualmente seguito, viene fatta menzione sul certificato di laurea.

Al compimento degli studi viene conseguito il titolo di «dottore in ingegneria...» con la specificazione del corso di laurea seguito.

In ogni facoltà i corsi di laurea possono essere articolati in indirizzi.
omissis

art. 7 Norme finali e transitorie
omissis

Le università dove sono attivati corsi di laurea in ingegneria non compresi nell'art. 1, possono richiedere la loro sostituzione secondo le seguenti corrispondenze indicative:

- 1) ingegneria civile per la difesa del suolo e la pianificazione territoriale: ingegneria per l'ambiente e il territorio, o, in alternativa, ingegneria civile;
- 2) ingegneria forestale: ingegneria per l'ambiente e il territorio;
- 3) ingegneria mineraria: ingegneria per l'ambiente e il territorio;
- 4) ingegneria idraulica: ingegneria civile, o, in alternativa, ingegneria per l'ambiente e il territorio;
- 5) ingegneria elettrotecnica; ingegneria elettrica;
- 6) ingegneria delle tecnologie industriali (ad indirizzo chimico o chimico-alimentare): ingegneria chimica;
- 7) ingegneria delle tecnologie industriali ad indirizzo economico-organizzativo: ingegneria gestionale;
- 8) ingegneria delle tecnologie industriali (ad indirizzo elettrico): ingegneria elettrica;
- 9) ingegneria delle tecnologie industriali (ad indirizzo elettronico): ingegneria elettronica;
- 10) ingegneria delle tecnologie industriali (ad indirizzo meccanico): ingegneria meccanica.

(Si omettono le tabelle)

DECRETO 31 marzo 1994

Modificazioni all'ordinamento didattico universitario relativamente ai corsi di diploma universitario della facolta' di ingegneria.

(GU n. 229 del 30-9-1994)

Art. 1.

All'elenco delle lauree e dei diplomi di cui alla tabella I, annessa al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, **sono aggiunti** il diploma universitario in **ingegneria dell'automazione** ed il diploma universitario in **ingegneria energetica**.

Inoltre **e' soppresso il diploma universitario in ingegneria informatica ed automatica ed e' aggiunto il diploma universitario in ingegneria informatica.**

Art. 2.

La tabella II annessa al predetto regio decreto e' integrata e modificata nel senso che la facolta' di ingegneria puo' rilasciare anche i seguenti diplomi universitari, di cui alla allegata tabella XXIX-bis:

- ingegneria dell'automazione;
- ingegneria energetica;
- ingegneria informatica.

Dalla stessa tabella va eliminato il diploma universitario in ingegneria informatica ed automatica.

Art. 3.

La tabella XXIX-bis annessa al citato decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e' soppressa e sostituita dalla nuova tabella XXIX-bis, allegata al presente decreto, di cui costituisce parte integrante, relativa ai corsi di diploma universitario della facolta' di ingegneria.

Art. 4.

Entro tre anni dalla data di applicazione del presente decreto, le universita' procederanno, ai sensi dell'art. 11, comma 1, della legge 19 novembre 1990, n. 341, ad adeguare alla nuova tabella XXIX-bis, allegata al presente decreto, i corsi di diploma universitario afferenti alla facolta' di ingegneria attualmente attivati.

Art. 5.

Quando le facolta' si saranno adeguate all'ordinamento di cui all'allegata tabella gli studenti gia' iscritti potranno completare gli studi previsti dal precedente ordinamento del corso di diploma universitario.

Le facolta', inoltre, sono tenute a stabilire le modalita' per la convalida di tutti gli esami sostenuti, qualora gli studenti gia' iscritti optino per il nuovo ordinamento.

L'opzione potra' essere esercitata fino ad un termine pari alla durata legale del nuovo corso di studi.

ALLEGATO
Tabella XXIX-bis
FACOLTA' DI INGEGNERIA

Art. 1 (Istituzione e obiettivi dei corsi di diploma universitario).

1.1. Presso le facolta' di ingegneria possono essere istituiti i seguenti corsi di diploma universitario, di durata triennale:

- 1) ingegneria aerospaziale;
- 2) ingegneria biomedica;
- 3) ingegneria chimica;
- 4) ingegneria dell'ambiente e delle risorse;
- 5) ingegneria dell'automazione;

- 6) ingegneria delle infrastrutture;
- 7) ingegneria delle telecomunicazioni;
- 8) ingegneria elettrica;
- 9) ingegneria elettronica;
- 10) ingegneria energetica;
- 11) ingegneria informatica;
- 12) ingegneria logistica e della produzione;
- 13) ingegneria meccanica.

Puo' inoltre esservi istituito il corso di diploma universitario in edilizia.

1.2. Ad eccezione dei corsi di diploma universitario in ingegneria biomedica, in ingegneria dell'ambiente e delle risorse, in ingegneria dell'automazione e in ingegneria logistica e della produzione, aventi caratteristiche intersettoriali, tutti gli altri corsi di diploma afferiscono a uno dei tre seguenti settori, corrispondenti a vaste aree scientifico-culturali e a distinti ambiti professionali:

- 1) settore civile - corso di diploma universitario in ingegneria delle infrastrutture;
- 2) settore dell'informazione - corsi di diploma universitario in:
ingegneria delle telecomunicazioni, ingegneria elettronica, ingegneria informatica;
- 3) settore industriale - corsi di diploma universitario in:
ingegneria aerospaziale, ingegneria chimica, ingegneria elettrica, ingegneria energetica, ingegneria meccanica.

Omissis

1.4. Al compimento degli studi viene conseguito il titolo di "diplomato in ingegneria . .", con la specificazione del corso di diploma seguito.

omissis



DECRETO 22 maggio 1995

Modificazioni all'ordinamento didattico universitario relativamente ai corsi di laurea afferenti alla facolta' di ingegneria.

(GU n. 166 del 18-7-1995)

Art. 1.

All'elenco delle lauree e dei diplomi di cui alla tabella I, annessa al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e' aggiunto il diploma di laurea in **ingegneria biomedica**. Inoltre la laurea in **ingegneria aeronautica muta denominazione in ingegneria aerospaziale**.

Art. 2.

La tabella II annessa al predetto regio decreto e' integrata e modificata nel senso che la facolta' di ingegneria puo' rilasciare anche la laurea in ingegneria biomedica e la laurea in ingegneria aerospaziale, di cui alla tabella XXIX allegata al presente decreto.

Art. 3.

La tabella XXIX annessa al citato decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e' soppressa e sostituita dalla nuova tabella XXIX, allegata al presente decreto, di cui costituisce parte integrante, relativa ai corsi di laurea della facolta' di ingegneria.

Art. 4.

Entro un anno dalla data di pubblicazione del presente decreto, le universita' procederanno, ai sensi dell'art. 11, comma 1, della legge 19 novembre 1990, n. 341 ad adeguare alla nuova tabella XXIX, allegata al presente decreto, i corsi di laurea afferenti alla facolta' di ingegneria attualmente attivati.

Art. 5.

Quando le facolta' si saranno adeguate all'ordinamento di cui all'allegata tabella gli studenti gia' iscritti potranno completare gli studi previsti dal precedente ordinamento del corso di laurea.

Le facolta', inoltre sono tenute a stabilire le modalita' per la convalida di tutti gli esami sostenuti, qualora gli studenti gia' iscritti optino per il nuovo ordinamento.

L'opzione potra' essere esercitata fino ad un termine pari alla durata legale del nuovo corso di studi.

TABELLA XXIX

FACOLTA' DI INGEGNERIA

Art. 1 (Istituzione e obiettivi dei corsi di laurea).

1.1. Presso le facolta' di ingegneria possono essere istituiti i seguenti corsi di laurea:

- 1) ingegneria aerospaziale;
- 2) ingegneria biomedica;
- 3) ingegneria chimica;
- 4) ingegneria civile;
- 5) ingegneria dei materiali;
- 6) ingegneria delle telecomunicazioni;
- 7) ingegneria edile;
- 8) ingegneria elettrica;
- 9) ingegneria elettronica;
- 10) ingegneria gestionale;
- 11) ingegneria informatica;
- 12) ingegneria meccanica;
- 13) ingegneria navale;
- 14) ingegneria nucleare;
- 15) ingegneria per l'ambiente e il territorio.

1.2. Ad eccezione dei corsi di laurea in ingegneria biomedica, in ingegneria gestionale e in ingegneria per l'ambiente e il territorio, aventi caratteristiche intersettoriali, tutti gli altri corsi di laurea afferiscono a uno dei tre seguenti settori corrispondenti a vaste aree scientifico-culturali e a distinti ambiti professionali:



- 1) Settore civile - Corsi di laurea in: ingegneria civile, ingegneria edile.
 - 2) Settore dell'informazione - Corsi di laurea in: ingegneria delle telecomunicazioni, ingegneria elettronica, ingegneria informatica.
 - 3) Settore industriale - Corsi di laurea in: ingegneria aerospaziale, ingegneria chimica, ingegneria dei materiali, ingegneria elettrica, ingegneria meccanica, ingegneria navale, ingegneria nucleare.
- 1.3. I corsi di laurea possono essere articolati in indirizzi; l'allegata tabella A riporta l'elenco degli indirizzi. Dell'indirizzo eventualmente seguito viene fatta menzione sul certificato di laurea.
- 1.4. Al compimento degli studi viene conseguito il titolo di "dottore in ingegneria . .", con la specializzazione del corso di laurea seguito.
- 1.5. In ogni facoltà i corsi di laurea possono essere articolati in indirizzi e/o in orientamenti locali. In ogni sede, per ciascun corso di laurea è costituito un unico consiglio, indipendentemente dal numero degli indirizzi.
- 1.6. Obiettivo generale di ciascun corso di studio è quello di formare tecnici di elevata preparazione, qualificati per svolgere e gestire le attività connesse con la ricerca e la progettazione, e per promuovere e sviluppare l'innovazione tecnologica. Si richiede, pertanto, una formazione di base ad ampio spettro, che approfondisca anche gli aspetti teorici, sia per le discipline propedeutiche, sia per quelle ingegneristiche, unitamente a una preparazione professionale approfondita in un campo delimitato nei suoi contenuti ed individuato dal titolo del corso di laurea.

omissis

Ministero della pubblica istruzione

D.M. 28-3-1997 n. 231

Modificazioni e integrazioni al decreto ministeriale 24 novembre 1994, n. 334, concernente un nuovo ordinamento delle classi di abilitazione all'insegnamento e di concorso a cattedre e a posti di insegnante tecnico-pratico e di insegnante di arte applicata nelle scuole ed istituti di istruzione secondaria ed artistica (Decreto n. 231).

(G.U. 28 maggio 1997, n. 122)

1. Rettifiche, integrazioni, soppressione, accorpamenti.

1. I titoli di accesso e gli insegnamenti, di cui, rispettivamente, alle colonne 2 e 3 della Tab. A, allegata al decreto ministeriale del 24 novembre 1994, n. 334, citato in premessa, nonché gli eventuali piani di studi ivi previsti relativi alle sottoelencate classi di concorso, sono così modificati ed integrati:

omissis

Classe 13/A È inserita la laurea in «ingegneria dei materiali».

Classe 14/A È inserita la laurea in «ingegneria aerospaziale» con la nota 2): «La laurea in ingegneria aerospaziale è titolo di ammissione al concorso purché il piano di studi seguito abbia compreso un corso annuale (o due semestrali) di: navigazione aerea (Vedi Tab. A/4)». La nota 1) è così modificata: «La laurea in discipline nautiche (indirizzo navigazione radioelettronica) è titolo di ammissione al concorso purché il piano di studi seguito abbia compreso un corso annuale (o due semestrali) di: aeronautica generale, assistenza al volo e controllo del traffico aereo, meteorologia, navigazione aerea (Vedi Tab. A/4)».

omissis

Classe 16/A È aggiunta la laurea in «ingegneria edile».

omissis

Classe 35/A La laurea in «ingegneria aeronautica» assume la nuova denominazione «ingegneria aerospaziale». Alla nota 1) è aggiunto: «(Vedi Tab. A/4)».

omissis

Classe 57/A Sono aggiunte le lauree in «ingegneria chimica (indirizzo alimentare)» e «biotecnologie agro-industriali». Le lauree in «scienze agrarie» e «scienze forestali» assumono la nuova denominazione di «scienze e tecnologie agrarie» e «scienze forestali e ambientali».

omissis



Equipollenze tra titoli di vecchio ordinamento (ante 509/1999), ai fini della partecipazione ai concorsi pubblici

LAUREA EQUIPOLLENTE	TITOLO BASE RICHIESTO DAL BANDO DI CONCORSO	RIFERIMENTO NORMATIVO
Biotechnologie	Scienze e tecnologie agrarie - indirizzo "agrario-vegetale"	Decreto Interministeriale 26 aprile 2005 di rettifica del D.I. 13 ottobre 2004 (Gazzetta Ufficiale del 4 luglio 2005, n. 153)
Biotechnologie agro-industriali	Scienze e tecnologie agrarie	Decreto interministeriale 7 marzo 2000 (Gazzetta Ufficiale 3 maggio 2000, n.101)
Chimica	Chimica industriale	Decreto Interministeriale 8 febbraio 1994 (Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 1994, n. 304)
Chimica e tecnologia farmaceutiche	Chimica e farmacia Farmacia	Legge 15 ottobre 1982, n. 756 (Gazzetta Ufficiale del 20 ottobre 1982, n. 289)
Chimica industriale	Chimica	Decreto Interministeriale 8 febbraio 1994 (Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 1994, n. 304)
Commercio internazionale e mercati valutari	Economia e commercio	Legge 14 febbraio 1990, n. 28 (Gazzetta Ufficiale del 22 febbraio 1990, n. 44)
Conservazione dei beni culturali	Lettere Materie letterarie	Decreto Interministeriale 10 giugno 1998 (Gazzetta Ufficiale del 21 luglio 1998, n. 168)
Discipline economiche e sociali	Economia e commercio	Legge 15 ottobre 1982, n. 757 (Gazzetta Ufficiale del 20 ottobre 1982, n. 282)
Economia assicurativa e previdenziale	Economia e commercio	Decreto Interministeriale 5 agosto 1999 (Gazzetta Ufficiale 11 dicembre 1999, n. 290)
Economia ambientale	Economia e commercio	Decreto Interministeriale 5 maggio 2004 (Gazzetta Ufficiale del 18 agosto 2004, n.193)
Economia aziendale	Economia e commercio	Legge 8 gennaio 1979, n. 10 (Gazzetta Ufficiale del 10 gennaio 1979, n. 19)
Economia bancaria	Economia e commercio	Decreto Interministeriale 5 agosto 1999 (Gazzetta Ufficiale 11 dicembre 1999, n. 290)

Economia bancaria, finanziaria e assicurativa	Economia e commercio	Decreto Interministeriale 22 dicembre 1994 (Gazzetta Ufficiale del 16 ottobre 1995, n. 242) Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° luglio 1998 (Gazzetta Ufficiale 22 settembre 1998, n. 221)
Economia del turismo	Economia e commercio Economia aziendale	Decreto Interministeriale 19 ottobre 2000 (Gazzetta Ufficiale 9 dicembre 2000, n. 287)
Economia delle amministrazioni pubbliche e delle istituzioni internazionali	Economia e commercio	Decreto Interministeriale 14 ottobre 1996 (Gazzetta Ufficiale del 9 maggio 1997, n. 106)
Economia delle istituzioni e dei mercati finanziari	Economia e commercio	Decreto Interministeriale 14 ottobre 1996 (Gazzetta Ufficiale del 9 maggio 1997, n. 106) Decreto Interministeriale 5 agosto 1999 (Gazzetta Ufficiale 11 dicembre 1999, n. 290)
Economia e gestione dei servizi	Economia e commercio	Decreto Interministeriale 6 aprile 2001 (Gazzetta Ufficiale 3 agosto 2001, n. 179)
Economia e legislazione per l'impresa	Economia e commercio	Decreto Interministeriale 14 ottobre 1996 (Gazzetta Ufficiale del 9 maggio 1997, n. 106)
Economia marittima e dei trasporti	Economia e commercio	Legge 14 febbraio 1990, n. 28 (Gazzetta Ufficiale del 22 febbraio 1990, n. 44)
Economia per le arti, la cultura e la comunicazione	Economia e commercio	Decreto Interministeriale 15 dicembre 2004 (Gazzetta Ufficiale dell'8 marzo 2005, n. 55)
Economia politica	Economia e commercio	< 10 n. 1979, gennaio 8 > (Gazzetta Ufficiale del 10 gennaio 1979, n. 19)
Ingegneria delle tecnologie industriali (indirizzo economico-organizzativo)	Ingegneria gestionale	Decreto Interministeriale 25 novembre 1996 (Gazzetta Ufficiale del 19 maggio 1997, n. 114)
Ingegneria forestale	Ingegneria per l'ambiente e il territorio	Decreto Interministeriale 7 maggio 1992 (Gazzetta Ufficiale del 20 gennaio 1993, n. 15)
Ingegneria idraulica	Ingegneria civile, indirizzo idraulica	Decreto Interministeriale del 16 dicembre 1996 (Gazzetta Ufficiale del 23 maggio 1997, n. 118)
Ingegneria mineraria	Ingegneria per l'ambiente ed il territorio	Decreto Interministeriale 25 maggio 1991 (Gazzetta Ufficiale del 15 giugno 1991, n. 139)

Lettere	Conservazione dei beni culturali	Decreto Interministeriale 8 giugno 2001 (Gazzetta Ufficiale 2 ottobre 2001, n.229)
Musicologia	Lettere	Decreto Interministeriale 18 marzo 1998 (Gazzetta Ufficiale del 2 giugno 1998, n. 126)
Pedagogia	Scienze dell'educazione	Decreto Interministeriale 18 giugno 1998 (Gazzetta Ufficiale del 21 luglio 1998, n. 168)
Pianificazione territoriale urbanistica e ambientale	Ingegneria civile Architettura	Decreto Interministeriale 14 aprile 2003 (Gazzetta Ufficiale del 6 agosto 2003, n. 181)
Relazioni pubbliche	Scienze politiche	Decreto Interministeriale 23 luglio 1999 (Gazzetta Ufficiale del 9 ottobre 1999, n. 238)
Scienze agrarie, tropicali e sub-tropicali	Scienze agrarie	Decreto Interministeriale 6 aprile 1995 (Gazzetta Ufficiale 26 febbraio 1996, n. 47)
Scienze bancarie e assicurative	Economia e commercio	Legge 15 ottobre 1982, n. 757 (Gazzetta Ufficiale del 20 ottobre 1982, n. 282)
Scienze dell'amministrazione	Giurisprudenza Scienze politiche	Decreto Interministeriale del 20 maggio 1991 (Gazzetta Ufficiale del 6 febbraio 1992, n. 30)
Scienze dell'informazione	Informatica	Decreto Interministeriale 1° marzo 2000 (Gazzetta Ufficiale 3 maggio 2000, n.101)
Scienze della comunicazione	Scienze politiche Sociologia	Decreto Interministeriale 21 dicembre 1998 (Gazzetta Ufficiale del 30 gennaio 1999, n. 24)
Scienze della produzione animale	Scienze agrarie	Legge 28 dicembre 1977, n. 971 (Gazzetta Ufficiale del 5 gennaio 1978, n.5)
Scienze delle preparazioni alimentari	Scienze e tecnologie alimentari	Decreto Interministeriale 22 dicembre 1994 (Gazzetta Ufficiale del 16 ottobre 1995, n. 242)
Scienze e tecnologie alimentari	Scienze delle preparazioni alimentari	Decreto Interministeriale 22 dicembre 1994 (Gazzetta Ufficiale del 16 ottobre 1995, n. 242)
Scienze economiche	Economia e commercio	Legge 29 novembre 1971, n. 1089 (Gazzetta Ufficiale del 21 dicembre 1971, n. 321)
Scienze economiche e bancarie	Economia e commercio	Legge 29 novembre 1971, n. 1089 (Gazzetta Ufficiale del 21 dicembre 1971, n. 321)

Scienze economiche e sociali	Economia e commercio	Legge 8 gennaio 1979, n. 10 (Gazzetta Ufficiale del 19 gennaio 1979, n. 19)
Scienze economiche statistiche e sociali	Economia e commercio	Decreto Interministeriale 15 dicembre 2004 (Gazzetta Ufficiale dell'8 marzo 2005, n. 55)
Scienze economico-marittime	Economia e commercio	Legge 1° febbraio 1960, n. 67 (Gazzetta Ufficiale del 1° marzo 1960, n. 52)
Scienze internazionali e diplomatiche	Scienze politiche	Legge 21 giugno 1995, n. 236 (Gazzetta Ufficiale 21 giugno 1995, n. 143) Decreto Interministeriale 7 luglio 2003 (Gazzetta Ufficiale 11 settembre 2003, n. 21). Decreto Interministeriale 25 novembre 2003 (Gazzetta Ufficiale 3.3.2004 n.52)
Scienze nautiche o discipline nautiche	Matematica Fisica Ingegneria	Decreto Interministeriale 21 dicembre 1998 (Gazzetta Ufficiale del 30 gennaio 1999, n. 24)
Scienze politiche	Giurisprudenza	Regio Decreto 31 agosto 1933, n. 1592 (Testo Unico delle leggi sull'istruzione superiore)
Scienze statistiche e attuariali	Economia e commercio Scienze politiche	Decreto Interministeriale 12 agosto 1991 (Gazzetta Ufficiale del 10 settembre 1991, n. 212) Decreto Interministeriale 22 marzo 1993 (Gazzetta Ufficiale del 16 novembre 1993, n. 269)
Scienze statistiche e demografiche	Economia e commercio Scienze politiche	Decreto Interministeriale 12 agosto 1991 (Gazzetta Ufficiale del 10 settembre 1991, n. 212) Decreto Interministeriale 22 marzo 1993 (Gazzetta Ufficiale del 16 novembre 1993, n. 269)
Scienze statistiche ed economiche	Economia e commercio Scienze politiche	Decreto Interministeriale 12 agosto 1991 (Gazzetta Ufficiale del 10 settembre 1991, n. 212) Decreto Interministeriale 22 marzo 1993 (Gazzetta Ufficiale del 16 novembre 1993, n. 269)

Sociologia	Economia e commercio	Legge 6 dicembre 1971, n. 1076 (Gazzetta Ufficiale dell'8 dicembre 1971, n. 319)
	Scienze politiche Economia e commercio	Legge 15 ottobre 1982, n. 757 (Gazzetta Ufficiale del 20 ottobre 1982, n. 282)
Statistica e informatica per l'azienda	Statistica	Decreto Interministeriale 11 maggio 2000 (Gazzetta Ufficiale 14 agosto 2000, n.189)
Storia	Lettere	Decreto Interministeriale 26 aprile 1993 (Gazzetta Ufficiale del 24 gennaio 1994, n. 18)
Storia e conservazione dei beni architettonici e ambientali	Architettura	Decreto Interministeriale 1° giugno 2000 (Gazzetta Ufficiale 14 agosto 2000, n.189)



Decreto Ministeriale 4 agosto 2000

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 19 ottobre 2000 n. 245 - supplemento ordinario n. 170)

Determinazione delle classi delle lauree universitarie

N° classe	Denominazione	Allegato
1	<i>Classe delle lauree in biotecnologie</i>	1
2	<i>Classe delle lauree in scienze dei servizi giuridici</i>	2
3	<i>Classe delle lauree in scienze della mediazione linguistica</i>	3
4	<i>Classe delle lauree in scienze dell'architettura e dell'ingegneria edile</i>	4
5	<i>Classe delle lauree in lettere</i>	5
6	<i>Classe delle lauree in scienze del servizio sociale</i>	6
7	<i>Classe delle lauree in urbanistica e scienze della pianificazione territoriale e ambientale</i>	7
8	<i>Classe delle lauree in ingegneria civile e ambientale</i>	8
9	<i>Classe delle lauree in ingegneria dell'informazione</i>	9
10	<i>Classe delle lauree in ingegneria industriale</i>	10
11	<i>Classe delle lauree in lingue e culture moderne</i>	11
12	<i>Classe delle lauree in scienze biologiche</i>	12
13	<i>Classe delle lauree in scienze dei beni culturali</i>	13
14	<i>Classe delle lauree in scienze della comunicazione</i>	14
15	<i>Classe delle lauree in scienze politiche e delle relazioni internazionali</i>	15
16	<i>Classe delle lauree in scienze della Terra</i>	16
17	<i>Classe delle lauree in scienze dell'economia e della gestione aziendale</i>	17
18	<i>Classe delle lauree in scienze dell'educazione e della formazione</i>	18
19	<i>Classe delle lauree in scienze dell'amministrazione</i>	19
20	<i>Classe delle lauree in scienze e tecnologie agrarie, agroalimentari e forestali</i>	20
21	<i>Classe delle lauree in scienze e tecnologie chimiche</i>	21
22	<i>Classe delle lauree in scienze e tecnologie della navigazione marittima e aerea</i>	22
23	<i>Classe delle lauree in scienze e tecnologie delle arti figurative, della musica, dello spettacolo e della moda</i>	23
24	<i>Classe delle lauree in scienze e tecnologie farmaceutiche</i>	24
25	<i>Classe delle lauree in scienze e tecnologie fisiche</i>	25
26	<i>Classe delle lauree in scienze e tecnologie informatiche</i>	26
27	<i>Classe delle lauree in scienze e tecnologie per l'ambiente e la natura</i>	27
28	<i>Classe delle lauree in scienze economiche</i>	28
29	<i>Classe delle lauree in filosofia</i>	29
30	<i>Classe delle lauree in scienze geografiche</i>	30
31	<i>Classe delle lauree in scienze giuridiche</i>	31
32	<i>Classe delle lauree in scienze matematiche</i>	32
33	<i>Classe delle lauree in scienze delle attività motorie e sportive</i>	33
34	<i>Classe delle lauree in scienze e tecniche psicologiche</i>	34
35	<i>Classe delle lauree in scienze sociali per la cooperazione, lo sviluppo e la pace</i>	35
36	<i>Classe delle lauree in scienze sociologiche</i>	36
37	<i>Classe delle lauree in scienze statistiche</i>	37

38	<i>Classe delle lauree in scienze storiche</i>	38
39	<i>Classe delle lauree in scienze del turismo</i>	39
40	<i>Classe delle lauree in scienze e tecnologie zootecniche e delle produzioni animali</i>	40
41	<i>Classe delle lauree in tecnologie per la conservazione e il restauro dei beni culturali</i>	41
42	<i>Classe delle lauree in disegno industriale</i>	42

Decreto Ministeriale 28 novembre 2000
Determinazione delle classi delle lauree specialistiche

(G.U. 23 gennaio 2001 n.18)

VISTO l'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modificazioni e integrazioni;
VISTO il decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 2 del 4 gennaio 2000) ed in particolare gli articoli 3, 4, 5, 6, 7 e 10;

VISTI il decreto ministeriale 23 dicembre 1999 concernente la rideterminazione dei settori scientifico-disciplinari (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 3 del 5 gennaio 2000), e successiva rettifica (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 15 del 20 gennaio 2000), nonché il decreto ministeriale 4 ottobre 2000 concernente la rideterminazione e l'aggiornamento dei settori scientifico-disciplinari e la definizione delle relative declaratorie (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 249 del 24 ottobre 2000);

VISTO il decreto ministeriale 4 agosto 2000 recante determinazione delle classi delle lauree universitarie (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 245 del 19 ottobre 2000);

VISTO il parere del Consiglio Universitario Nazionale (CUN), reso nell'adunanza del 28 luglio 2000;

VISTO il parere del Consiglio Nazionale degli Studenti Universitari (CNSU), reso nelle adunanze del 13 e 14 luglio 2000;

VISTI i pareri della VII Commissione permanente del Senato della Repubblica e della VII Commissione permanente della Camera dei deputati, resi rispettivamente il 12 ottobre 2000 e l'11 ottobre 2000;

CONSIDERATO che con la dichiarazione solennemente sottoscritta a Bologna il 19 giugno 1999 dall'Italia e da altri ventotto Paesi si è convenuto di adottare:

a) "un sistema di titoli di semplice leggibilità e comparabilità al fine di favorire la immediata idoneità all'impiego dei cittadini europei e la competitività internazionale del sistema europeo dell'istruzione superiore";

b) "un sistema fondato su due cicli principali, rispettivamente di primo e secondo livello" in sequenzialità tra di loro;

CONSIDERATO che tra le classi dei corsi di laurea specialistica, di cui agli allegati, sono ricompresi i corsi di laurea specialistica in farmacia (classe n. 14/S), in medicina e chirurgia (classe n. 46/S), in medicina veterinaria (classe n. 47/S), in odontoiatria e protesi dentaria (classe n. 52/S), regolati da direttive dell'Unione Europea, che non prevedono per tali corsi titoli universitari di primo livello;

CONSIDERATA la necessità di dare piena ed integrale attuazione all'articolo 33 della Costituzione, riconoscendo a ciascun ateneo la libertà di definire flessibilmente gli ordinamenti didattici anche per assicurare un più proficuo rapporto con la società ed il sistema produttivo;

RITENUTO di accogliere le sole condizioni concordemente poste dalle competenti commissioni parlamentari per il parere favorevole;

RITENUTO, in conformità a tale indirizzo, di procedere ad una redazione del testo dell'articolato secondo criteri di omogeneità rispetto all'articolato del decreto ministeriale 4 agosto 2000, recante la determinazione delle classi delle lauree universitarie;

RITENUTO di assumere, in via di principio, a fondamento della stesura dei singoli allegati le proposte formulate dal CUN, in considerazione del carattere tecnico dell'organo, del grado di elevata specializzazione dei titoli di studio e della organicità del parere offerto;

RITENUTO di non accogliere la proposta del CUN sulle classi delle lauree specialistiche in storia, non sostenuta in modo condizionante da entrambe le competenti commissioni parlamentari, la quale prospetta una bipartizione della materia storica in una classe di storia antica e in una classe di storia medievale, moderna e contemporanea, non corrispondente all'attuale orientamento internazionale verso la specializzazione della ricerca storica;

RITENUTO, nei limiti consentiti dalle esigenze poste dalla natura dei saperi, di accogliere la segnalazione del CNSU in ordine alla necessità di realizzare una maggiore armonizzazione della misura dei crediti riferibili alla prova finale;

RITENUTO che tra le finalizzazioni professionali sia opportuno non menzionare l'attività di docenza, né i riferimenti agli ordinamenti professionali, dovendo essere le relative materie definite in altra sede;

RITENUTO che ai sensi dell'articolo 11, commi 1 e 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341, e degli articoli 11 e 12 del decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, l'applicazione della disposizione di cui all'articolo 5 del sopra citato decreto ministeriale 4 agosto 2000, relativa alla previsione da parte dei regolamenti didattici di ateneo di eventuali integrazioni dei curricula, non può comunque prescindere dalla specifica disciplina recata in materia dai regolamenti didattici dei corsi di studio.



DECRETA

Art. 1

1. Il presente decreto definisce, ai sensi dell'articolo 4 del decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, le classi dei corsi di laurea specialistica di cui agli allegati da 1 a 104.
2. Le università procedono all'istituzione dei corsi di laurea specialistica individuando le classi di appartenenza ai sensi dell'articolo 9 del predetto decreto ministeriale.
3. I regolamenti didattici di ateneo, disciplinanti gli ordinamenti didattici dei corsi di studio, sono redatti in conformità alle disposizioni del citato decreto ministeriale e del presente decreto entro 18 mesi dalla data di pubblicazione di quest'ultimo nella Gazzetta Ufficiale.

Art. 2

1. I corsi di laurea specialistica si svolgono nelle facoltà.
2. Ferme restando le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25, singoli corsi di laurea specialistica possono essere realizzati con il concorso di più facoltà della stessa università, sulla base di specifiche norme del regolamento didattico di ateneo che ne disciplinano il funzionamento, nonché con il concorso di più atenei, ai sensi dell'articolo 3, comma 9, del decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509.

Art. 3

1. Le competenti strutture didattiche determinano, con il regolamento didattico del corso di studio, l'elenco degli insegnamenti e delle altre attività formative di cui all'articolo 12, comma 2, del decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, secondo criteri di stretta funzionalità con gli obiettivi formativi specifici del corso.
2. I regolamenti didattici di ateneo determinano i casi in cui, per i corsi di laurea specialistica delle classi linguistiche, la tesi è redatta in lingua straniera.

Art. 4

1. Per ogni corso di laurea specialistica i regolamenti didattici di ateneo determinano i crediti assegnati a ciascuna attività formativa, indicando, limitatamente a quelle previste nelle lettere a), b), c) dell'articolo 10, comma 1, del decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, il settore o i settori scientifico-disciplinari di riferimento e il relativo ambito disciplinare, in conformità agli allegati al presente decreto.
2. I regolamenti didattici di ateneo stabiliscono il numero di crediti da assegnare a settori scientifico-disciplinari ricompresi in ambiti disciplinari per i quali il numero stesso non sia specificato nell'allegato.
3. Limitatamente alle attività formative caratterizzanti, qualora negli allegati siano indicati più di tre ambiti disciplinari per ciascuno dei quali non sia stato specificato il numero minimo dei relativi crediti, i regolamenti didattici di ateneo individuano per ciascun corso di studio i settori scientifico-disciplinari afferenti ad almeno tre ambiti, funzionali alla specificità del corso stesso, ai quali riservare un numero adeguato di crediti. I regolamenti didattici possono disporre l'impiego, tra le attività affini o integrative, degli ambiti disciplinari caratterizzanti non utilizzati, assicurando comunque il rispetto dei criteri di cui al predetto articolo 10, comma 1, lettera c).

Art. 5

1. I regolamenti didattici dei corsi di studio di laurea specialistica fissano i requisiti curriculari che devono essere posseduti per l'ammissione a ciascun corso di laurea specialistica, ai sensi degli articoli 6, comma 2; 9, comma 3; 12, comma 2, lettera c), del decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509. Eventuali integrazioni curriculari devono essere realizzate prima della verifica della preparazione individuale di cui al seguente comma 2.
2. Il regolamento didattico di ateneo fissa le modalità di verifica della adeguatezza della personale preparazione ai fini dell'ammissione al corso di laurea specialistica, ai sensi degli articoli 6, comma 2; 11, comma 7, lettera e), del predetto decreto ministeriale.

Art. 6

1. I crediti formativi universitari dei corsi di laurea specialistica corrispondono a 25 ore di lavoro per studente.

Art. 7

1. Le università rilasciano i titoli di laurea specialistica con la denominazione della classe di appartenenza e del corso di laurea specialistica, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera b), del decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, assicurando che la denominazione di quest'ultimo corrisponda agli obiettivi formativi specifici del corso stesso.

2. I regolamenti didattici di ateneo e i regolamenti dei corsi di studio non possono prevedere denominazioni dei corsi di studio e dei relativi titoli che facciano riferimento a curricula, indirizzi, orientamenti o ad altre articolazioni interne dei medesimi corsi.

Art. 8

1. Le università assicurano la conclusione dei corsi di studio e il rilascio dei relativi titoli, secondo gli ordinamenti didattici vigenti, agli studenti già iscritti ai corsi alla data di entrata in vigore dei nuovi ordinamenti didattici e disciplinano altresì la facoltà per i medesimi studenti di optare per l'iscrizione ai corsi di laurea specialistica di cui al presente decreto. Ai fini dell'opzione le università valutano in termini di crediti formativi universitari le attività formative previste dagli ordinamenti didattici vigenti.

Il presente decreto sarà inviato ai competenti organi di controllo e sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Numeraazione e denominazione delle classi delle lauree specialistiche

Classe	Descrizione	Allegato
1/S	<i>Classe delle lauree specialistiche in antropologia culturale ed etnologia</i>	1
2/S	<i>Classe delle lauree specialistiche in archeologia</i>	2
3/S	<i>Classe delle lauree specialistiche in architettura del paesaggio</i>	3
4/S	<i>Classe delle lauree specialistiche in architettura e ingegneria edile</i>	4
5/S	<i>Classe delle lauree specialistiche in archivistica e biblioteconomia</i>	5
6/S	<i>Classe delle lauree specialistiche in biologia</i>	6
7/S	<i>Classe delle lauree specialistiche in biotecnologie agrarie</i>	7
8/S	<i>Classe delle lauree specialistiche in biotecnologie industriali</i>	8
9/S	<i>Classe delle lauree specialistiche in biotecnologie mediche, veterinarie e farmaceutiche</i>	9
10/S	<i>Classe delle lauree specialistiche in conservazione dei beni architettonici e ambientali</i>	10
11/S	<i>Classe delle lauree specialistiche in conservazione dei beni scientifici e della civiltà industriale</i>	11
12/S	<i>Classe delle lauree specialistiche in conservazione e restauro del patrimonio storico-artistico</i>	12
13/S	<i>Classe delle lauree specialistiche in editoria, comunicazione multimediale e giornalismo</i>	13
14/S	<i>Classe delle lauree specialistiche in farmacia e farmacia industriale</i>	14
15/S	<i>Classe delle lauree specialistiche in filologia e letterature dell'antichità</i>	15
16/S	<i>Classe delle lauree specialistiche in filologia moderna</i>	16
17/S	<i>Classe delle lauree specialistiche in filosofia e storia della scienza</i>	17
18/S	<i>Classe delle lauree specialistiche in filosofia teoretica, morale, politica ed estetica</i>	18
19/S	<i>Classe delle lauree specialistiche in finanza</i>	19
20/S	<i>Classe delle lauree specialistiche in fisica</i>	20
21/S	<i>Classe delle lauree specialistiche in geografia</i>	21
22/S	<i>Classe delle lauree specialistiche in giurisprudenza</i>	22
23/S	<i>Classe delle lauree specialistiche in informatica</i>	23
24/S	<i>Classe delle lauree specialistiche in informatica per le discipline umanistiche</i>	24

25/S	<i>Classe delle lauree specialistiche in ingegneria aerospaziale e astronautica</i>	25
26/S	<i>Classe delle lauree specialistiche in ingegneria biomedica</i>	26
27/S	<i>Classe delle lauree specialistiche in ingegneria chimica</i>	27
28/S	<i>Classe delle lauree specialistiche in ingegneria civile</i>	28
29/S	<i>Classe delle lauree specialistiche in ingegneria dell'automazione</i>	29
30/S	<i>Classe delle lauree specialistiche in ingegneria delle telecomunicazioni</i>	30
31/S	<i>Classe delle lauree specialistiche in ingegneria elettrica</i>	31
32/S	<i>Classe delle lauree specialistiche in ingegneria elettronica</i>	32
33/S	<i>Classe delle lauree specialistiche in ingegneria energetica e nucleare</i>	33
34/S	<i>Classe delle lauree specialistiche in ingegneria gestionale</i>	34
35/S	<i>Classe delle lauree specialistiche in ingegneria informatica</i>	35
36/S	<i>Classe delle lauree specialistiche in ingegneria meccanica</i>	36
37/S	<i>Classe delle lauree specialistiche in ingegneria navale</i>	37
38/S	<i>Classe delle lauree specialistiche in ingegneria per l'ambiente e il territorio</i>	38
39/S	<i>Classe delle lauree specialistiche in interpretariato di conferenza</i>	39
40/S	<i>Classe delle lauree specialistiche in lingua e cultura italiana</i>	40
41/S	<i>Classe delle lauree specialistiche in lingue e letterature afroasiatiche</i>	41
42/S	<i>Classe delle lauree specialistiche in lingue e letterature moderne euroamericane</i>	42
43/S	<i>Classe delle lauree specialistiche in lingue straniere per la comunicazione internazionale</i>	43
44/S	<i>Classe delle lauree specialistiche in linguistica</i>	44
45/S	<i>Classe delle lauree specialistiche in matematica</i>	45
46/S	<i>Classe delle lauree specialistiche in medicina e chirurgia</i>	46
47/S	<i>Classe delle lauree specialistiche in medicina veterinaria</i>	47
48/S	<i>Classe delle lauree specialistiche in metodi per l'analisi valutativa dei sistemi complessi</i>	48
49/S	<i>Classe delle lauree specialistiche in metodi per la ricerca empirica nelle scienze sociali</i>	49
50/S	<i>Classe delle lauree specialistiche in modellistica matematico-fisica per l'ingegneria</i>	50
51/S	<i>Classe delle lauree specialistiche in musicologia e beni musicali</i>	51
52/S	<i>Classe delle lauree specialistiche in odontoiatria e protesi dentaria</i>	52
53/S	<i>Classe delle lauree specialistiche in organizzazione e gestione dei servizi per lo sport e le attività motorie</i>	53
54/S	<i>Classe delle lauree specialistiche in pianificazione territoriale urbanistica e ambientale</i>	54
55/S	<i>Classe delle lauree specialistiche in progettazione e gestione dei sistemi turistici</i>	55
56/S	<i>Classe delle lauree specialistiche in programmazione e gestione dei servizi educativi e formativi</i>	56
57/S	<i>Classe delle lauree specialistiche in programmazione e gestione delle politiche e dei servizi sociali</i>	57

58/S	<i>Classe delle lauree specialistiche in psicologia</i>	58
59/S	<i>Classe delle lauree specialistiche in pubblicità e comunicazione d'impresa</i>	59
60/S	<i>Classe delle lauree specialistiche in relazioni internazionali</i>	60
61/S	<i>Classe delle lauree specialistiche in scienza e ingegneria dei materiali</i>	61
62/S	<i>Classe delle lauree specialistiche in scienze chimiche</i>	62
63/S	<i>Classe delle lauree specialistiche in scienze cognitive</i>	63
64/S	<i>Classe delle lauree specialistiche in scienze dell'economia</i>	64
65/S	<i>Classe delle lauree specialistiche in scienze dell'educazione degli adulti e della formazione continua</i>	65
66/S	<i>Classe delle lauree specialistiche in scienze dell'universo</i>	66
67/S	<i>Classe delle lauree specialistiche in scienze della comunicazione sociale e istituzionale</i>	67
68/S	<i>Classe delle lauree specialistiche in scienze della natura</i>	68
69/S	<i>Classe delle lauree specialistiche in scienze della nutrizione umana</i>	69
70/S	<i>Classe delle lauree specialistiche in scienze della politica</i>	70
71/S	<i>Classe delle lauree specialistiche in scienze delle pubbliche amministrazioni</i>	71
72/S	<i>Classe delle lauree specialistiche in scienze delle religioni</i>	72
73/S	<i>Classe delle lauree specialistiche in scienze dello spettacolo e della produzione multimediale</i>	73
74/S	<i>Classe delle lauree specialistiche in scienze e gestione delle risorse rurali e forestali</i>	74
75/S	<i>Classe delle lauree specialistiche in scienze e tecnica dello sport</i>	75
76/S	<i>Classe delle lauree specialistiche in scienze e tecniche delle attività motorie preventive e adattative</i>	76
77/S	<i>Classe delle lauree specialistiche in scienze e tecnologie agrarie</i>	77
78/S	<i>Classe delle lauree specialistiche in scienze e tecnologie agroalimentari</i>	78
79/S	<i>Classe delle lauree specialistiche in scienze e tecnologie agrozootecniche</i>	79
80/S	<i>Classe delle lauree specialistiche in scienze e tecnologie dei sistemi di navigazione</i>	80
81/S	<i>Classe delle lauree specialistiche in scienze e tecnologie della chimica industriale</i>	81
82/S	<i>Classe delle lauree specialistiche in scienze e tecnologie per l'ambiente e il territorio</i>	82
83/S	<i>Classe delle lauree specialistiche in scienze economiche per l'ambiente e la cultura</i>	83
84/S	<i>Classe delle lauree specialistiche in scienze economico-aziendali</i>	84
85/S	<i>Classe delle lauree specialistiche in scienze geofisiche</i>	85
86/S	<i>Classe delle lauree specialistiche in scienze geologiche</i>	86
87/S	<i>Classe delle lauree specialistiche in scienze pedagogiche</i>	87
88/S	<i>Classe delle lauree specialistiche in scienze per la cooperazione allo sviluppo</i>	88
89/S	<i>Classe delle lauree specialistiche in sociologia</i>	89
90/S	<i>Classe delle lauree specialistiche in statistica demografica e sociale</i>	90

91/S	<i>Classe delle lauree specialistiche in statistica economica, finanziaria ed attuariale</i>	91
92/S	<i>Classe delle lauree specialistiche in statistica per la ricerca sperimentale</i>	92
93/S	<i>Classe delle lauree specialistiche in storia antica</i>	93
94/S	<i>Classe delle lauree specialistiche in storia contemporanea</i>	94
95/S	<i>Classe delle lauree specialistiche in storia dell'arte</i>	95
96/S	<i>Classe delle lauree specialistiche in storia della filosofia</i>	96
97/S	<i>Classe delle lauree specialistiche in storia medievale</i>	97
98/S	<i>Classe delle lauree specialistiche in storia moderna</i>	98
99/S	<i>Classe delle lauree specialistiche in studi europei</i>	99
100/S	<i>Classe delle lauree specialistiche in tecniche e metodi per la società dell'informazione</i>	100
101/S	<i>Classe delle lauree specialistiche in teoria della comunicazione</i>	101
102/S	<i>Classe delle lauree specialistiche in teoria e tecniche della normazione e dell'informazione giuridica</i>	102
103/S	<i>Classe delle lauree specialistiche in teorie e metodi del disegno industriale</i>	103
104/S	<i>Classe delle lauree specialistiche in traduzione letteraria e in traduzione tecnico-scientifica</i>	104

Decreto 22 ottobre 2004, n.270

Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509.

(G.U. 12 novembre 2004 n.266)

Il Ministro dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, ed in particolare l'articolo 17, comma 3;

Visto l'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, e i decreti ministeriali 4 agosto 2000 pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 245 del 19 ottobre 2000; 28 novembre 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 18 del 22 gennaio 2001; 2 aprile 2001, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 23 gennaio 2001;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25;

Visto il decreto 25 marzo 1998, n. 142, del Ministero del lavoro;

Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210;

Vista la legge 2 agosto 1999, n. 264;

Visti il parere del Consiglio universitario nazionale (CUN) reso il 25 settembre 2003, il parere del Consiglio nazionale degli studenti universitari (CNSU) reso il 19 giugno 2003, il parere della Conferenza dei rettori delle università italiane (CRUI) reso il 23 settembre 2003 e il parere del Comitato di valutazione del sistema universitario (CONVSU) reso il 21 maggio 2003;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva degli atti normativi nelle adunanze del 24 novembre 2003 e del 22 marzo 2004;

Visti i pareri delle competenti commissioni parlamentari;

Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della predetta legge n. 400 del 1988 (nota n. 2705/1.5/04 del 21 giugno 2004) così come attestata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, con nota del 12 luglio 2004, n. 13634-Dagl1/21.3-4/1/2004;

**Adotta
il seguente regolamento:**

**Art. 1.
Definizioni**

1. Ai sensi del presente regolamento si intende:

- a) per Ministro o Ministero, il Ministro o il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;
- b) per decreto o decreti ministeriali, uno o più decreti emanati ai sensi e secondo le procedure di cui all'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni;
- c) per regolamenti didattici di ateneo, i regolamenti di cui all'articolo 11, comma 1, della legge 19 novembre 1990, n. 341;
- d) per regolamenti didattici dei corsi di studio, i regolamenti di cui all'articolo 11, comma 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341;
- e) per corsi di studio, i corsi di laurea, di laurea magistrale e di specializzazione, come individuati nell'articolo 3;
- f) per titoli di studio, la laurea, la laurea magistrale, il diploma di specializzazione rilasciati al termine dei corrispondenti corsi di studio, come individuati nell'articolo 3;
- g) per classe di appartenenza di corsi di studio, l'insieme dei corsi di studio, comunque denominati, raggruppati ai sensi dell'articolo 4;
- h) per settori scientifico-disciplinari, i raggruppamenti di discipline di cui al decreto ministeriale 4 ottobre 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 249 del 24 ottobre 2000, e successive modifiche;
- i) per ambito disciplinare, un insieme di settori scientifico-disciplinari culturalmente e professionalmente affini, definito dai decreti ministeriali;
- l) per credito formativo universitario, la misura del volume di lavoro di apprendimento, compreso lo studio individuale, richiesto ad uno studente in possesso di adeguata preparazione iniziale per l'acquisizione di conoscenze ed abilità nelle attività formative previste dagli ordinamenti didattici dei corsi di studio;
- m) per obiettivi formativi, l'insieme di conoscenze e abilità che caratterizzano il profilo culturale e professionale, al conseguimento delle quali il corso di studio è finalizzato;
- n) per ordinamento didattico di un corso di studio, l'insieme delle norme che regolano i curricula del corso di studio, come specificato nell'articolo 11;

o) per attività formativa, ogni attività organizzata o prevista dalle università al fine di assicurare la formazione culturale e professionale degli studenti, con riferimento, tra l'altro, ai corsi di insegnamento, ai seminari, alle esercitazioni pratiche o di laboratorio, alle attività didattiche a piccoli gruppi, al tutorato, all'orientamento, ai tirocini, ai progetti, alle tesi, alle attività di studio individuale e di autoapprendimento;

p) per curriculum, l'insieme delle attività formative universitarie ed extrauniversitarie specificate nel regolamento didattico del corso di studio al fine del conseguimento del relativo titolo.

Art. 2.

Finalità

1. Ai sensi dell'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni e integrazioni, il presente regolamento detta disposizioni concernenti i criteri generali per l'ordinamento degli studi universitari e determina la tipologia dei titoli di studio rilasciati dalle università.

2. Ai fini della realizzazione dell'autonomia didattica di cui all'articolo 11 della legge 19 novembre 1990, n. 341, le università, con le procedure previste dalla legge e dagli statuti, disciplinano gli ordinamenti didattici dei propri corsi di studio in conformità con le disposizioni del presente regolamento e di successivi decreti ministeriali.

Art. 3.

Titoli e corsi di studio

1. Le università rilasciano i seguenti titoli:

a) laurea (L);

b) laurea magistrale (L.M.).

2. Le università rilasciano altresì il diploma di specializzazione (DS) e il dottorato di ricerca (DR).

3. La laurea, la laurea magistrale, il diploma di specializzazione e il dottorato di ricerca sono conseguiti al termine, rispettivamente, dei corsi di laurea, di laurea magistrale, di specializzazione e di dottorato di ricerca istituiti dalle università.

4. Il corso di laurea ha l'obiettivo di assicurare allo studente un'adeguata padronanza di metodi e contenuti scientifici generali, anche nel caso in cui sia orientato all'acquisizione di specifiche conoscenze professionali.

5. L'acquisizione delle conoscenze professionali, di cui al comma 4 è preordinata all'inserimento del laureato nel mondo del lavoro ed all'esercizio delle correlate attività professionali regolamentate, nell'osservanza delle disposizioni di legge e dell'Unione europea e di quelle di cui all'articolo 11, comma 4.

6. Il corso di laurea magistrale ha l'obiettivo di fornire allo studente una formazione di livello avanzato per l'esercizio di attività di elevata qualificazione in ambiti specifici.

7. Il corso di specializzazione ha l'obiettivo di fornire allo studente conoscenze e abilità per funzioni richieste nell'esercizio di particolari attività professionali e può essere istituito esclusivamente in applicazione di specifiche norme di legge o di direttive dell'Unione europea.

8. I corsi di dottorato di ricerca e il conseguimento del relativo titolo sono disciplinati dall'articolo 4 della legge 3 luglio 1998, n. 210, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 6, commi 5 e 6.

9. Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 6 della legge 19 novembre 1990, n. 341, in materia di formazione finalizzata e di servizi didattici integrativi. In particolare, in attuazione dell'articolo 1, comma 15, della legge 14 gennaio 1999, n. 4, le università possono attivare, disciplinandoli nei regolamenti didattici di ateneo, corsi di perfezionamento scientifico e di alta formazione permanente e ricorrente, successivi al conseguimento della laurea o della laurea magistrale, alla conclusione dei quali sono rilasciati i master universitari di primo e di secondo livello.

10. Sulla base di apposite convenzioni, le università italiane possono rilasciare i titoli di cui al presente articolo, anche congiuntamente con altri atenei italiani o stranieri.

Art. 4.

Classi di corsi di studio

1. I corsi di studio dello stesso livello, comunque denominati dagli atenei, aventi gli stessi obiettivi formativi qualificanti e le conseguenti attività formative indispensabili di cui all'articolo 10, comma 1, sono raggruppati in classi di appartenenza, nel seguito denominate classi.

2. Le classi sono individuate da uno o più decreti ministeriali. Modifiche o istituzioni di singole classi possono essere adottate, anche su proposta delle università, con decreto del Ministro, sentito il CUN, unitamente alle connesse disposizioni in materia di obiettivi formativi qualificanti e di conseguenti attività formative.

3. I titoli conseguiti al termine dei corsi di studio dello stesso livello, appartenenti alla stessa classe, hanno identico valore legale, e sono corredati dal supplemento al diploma di cui all'articolo 11, comma 8.

4. In deroga alla disposizione di cui al comma 3, con decreto del Ministro, sentito il CUN, di concerto con il Ministro della funzione pubblica, possono essere dichiarate ai soli fini dell'accesso a specifiche posizioni funzionali del pubblico impiego, le equipollenze fra titoli accademici dello stesso livello afferenti a più classi.



Art. 5.

Crediti formativi universitari

1. Al credito formativo universitario, di seguito denominato credito, corrispondono 25 ore di impegno complessivo per studente; con decreto ministeriale si possono motivatamente determinare variazioni in aumento o in diminuzione delle predette ore per singole classi, entro il limite del 20 per cento.
2. La quantità media di impegno complessivo di apprendimento svolto in un anno da uno studente a tempo pieno è convenzionalmente fissata in 60 crediti.
3. I regolamenti didattici di ateneo determinano, altresì, per ciascun corso di studio la frazione dell'impegno orario complessivo che deve essere riservata allo studio personale o ad altre attività formative di tipo individuale.
4. I crediti corrispondenti a ciascuna attività formativa sono acquisiti dallo studente con il superamento dell'esame o di altra forma di verifica del profitto, fermo restando che la valutazione del profitto è effettuata con le modalità di cui all'articolo 11, comma 7, lettera d).
5. Il riconoscimento totale o parziale dei crediti acquisiti da uno studente ai fini della prosecuzione degli studi in altro corso della stessa università ovvero nello stesso o altro corso di altra università, compete alla struttura didattica che accoglie lo studente, con procedure e criteri predeterminati stabiliti nel regolamento didattico di ateneo.
6. I regolamenti didattici di ateneo possono prevedere forme di verifica periodica dei crediti acquisiti, al fine di valutarne la non obsolescenza dei contenuti conoscitivi, e il numero minimo di crediti da acquisire da parte dello studente in tempi determinati, diversificato per studenti impegnati a tempo pieno negli studi universitari o contestualmente impegnati in attività lavorative.
7. Le università possono riconoscere come crediti formativi universitari, secondo criteri predeterminati, le conoscenze e abilità professionali certificate ai sensi della normativa vigente in materia, nonché altre conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello postsecondario alla cui progettazione e realizzazione l'università abbia concorso.

Art. 6.

Requisiti di ammissione ai corsi di studio

1. Per essere ammessi ad un corso di laurea occorre essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo. I regolamenti didattici di ateneo, ferme restando le attività di orientamento, coordinate e svolte ai sensi dell'articolo 11, comma 7, lettera g), richiedono altresì il possesso o l'acquisizione di un'adeguata preparazione iniziale. A tal fine gli stessi regolamenti didattici definiscono le conoscenze richieste per l'accesso e ne determinano le modalità di verifica, anche a conclusione di attività formative propedeutiche, svolte eventualmente in collaborazione con istituti di istruzione secondaria superiore. Se la verifica non è positiva vengono indicati specifici obblighi formativi aggiuntivi da soddisfare nel primo anno di corso. Tali obblighi formativi aggiuntivi sono assegnati anche agli studenti dei corsi di laurea ad accesso programmato che siano stati ammessi ai corsi con una votazione inferiore ad una prefissata votazione minima.
2. Per essere ammessi ad un corso di laurea magistrale occorre essere in possesso della laurea o del diploma universitario di durata triennale, ovvero di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo. Nel caso di corsi di laurea magistrale per i quali non sia previsto il numero programmato dalla normativa vigente in materia di accessi ai corsi universitari, l'università stabilisce per ogni corso di laurea magistrale, specifici criteri di accesso che prevedono, comunque, il possesso di requisiti curriculari e l'adeguatezza della personale preparazione verificata dagli atenei, con modalità definite nei regolamenti didattici. L'iscrizione ai corsi di laurea magistrale può essere consentita dall'università anche ad anno accademico iniziato, purché in tempo utile per la partecipazione ai corsi nel rispetto delle norme stabilite nei regolamenti stessi.
3. In deroga al comma 2, e all'articolo 7, comma 2, i decreti ministeriali possono prevedere l'ammissione ad un corso di laurea magistrale con il possesso del diploma di scuola secondaria superiore, esclusivamente per corsi di studio regolati da normative dell'Unione europea che non prevedano, per tali corsi, titoli universitari di primo livello, ovvero, fermo restando il periodo formativo iniziale comune di cui all'articolo 11, comma 7, lettera a), per i corsi di studio finalizzati all'accesso alle professioni legali.
4. Per essere ammessi ad un corso di specializzazione occorre essere in possesso almeno della laurea, ovvero di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo. Nel rispetto delle norme e delle direttive di cui all'articolo 3, comma 6, i decreti ministeriali stabiliscono gli specifici requisiti di ammissione ad un corso di specializzazione, ivi compresi gli eventuali crediti formativi universitari aggiuntivi rispetto al titolo di studio già conseguito.
5. Per essere ammessi ad un corso di dottorato di ricerca occorre essere in possesso della laurea magistrale ovvero di altro titolo di studio conseguito all'estero e riconosciuto idoneo.
6. Il riconoscimento dell'idoneità dei titoli di studio conseguiti all'estero ai soli fini dell'ammissione a corsi di studio e di dottorato di ricerca è deliberata dall'università interessata, nel rispetto degli accordi internazionali vigenti.

Art. 7.

Conseguimento dei titoli di studio

1. Per conseguire la laurea lo studente deve aver acquisito 180 crediti, comprensivi di quelli relativi alla conoscenza obbligatoria, oltre che della lingua italiana, di una lingua dell'Unione europea, fatte salve le norme speciali per la tutela delle minoranze linguistiche. La conoscenza deve essere verificata, secondo modalità stabilite dai regolamenti didattici di ateneo, con riferimento ai livelli richiesti per ogni lingua.
2. Per conseguire la laurea magistrale lo studente deve aver acquisito 120 crediti.
3. I decreti ministeriali determinano il numero di crediti che lo studente deve aver acquisito per conseguire il diploma di specializzazione. Sono fatte salve le disposizioni previste da specifiche norme di legge o da direttive dell'Unione europea.
4. Per conseguire il master universitario lo studente deve aver acquisito almeno sessanta crediti oltre a quelli acquisiti per conseguire la laurea o la laurea magistrale.

Art. 8.

Durata dei corsi di studio

1. Per ogni corso di studio é definita di norma una durata in anni proporzionale al numero totale di crediti di cui all'articolo 7, tenendo conto che ad un anno corrispondono sessanta crediti ai sensi del comma 2 dell'articolo 5.
2. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 6, comma 3, la durata normale dei corsi di laurea é di tre anni; la durata normale dei corsi di laurea magistrale é di ulteriori due anni dopo la laurea.

Art. 9.

Istituzione e attivazione dei corsi di studio

1. I corsi di studio di cui all'articolo 3 sono istituiti nel rispetto dei criteri e delle procedure di cui all'articolo 11 e delle disposizioni vigenti sulla programmazione del sistema universitario.
2. Con apposite deliberazioni le università attivano i corsi di studio nel rispetto dei requisiti strutturali, organizzativi e di qualificazione dei docenti dei corsi determinati con decreto del Ministro nell'osservanza degli obiettivi e dei criteri della programmazione del sistema universitario, previa relazione favorevole del Nucleo di valutazione dell'università. Nel caso di disattivazioni, le università assicurano comunque la possibilità per gli studenti già iscritti di concludere gli studi conseguendo il relativo titolo e disciplinano la facoltà per gli studenti di optare per l'iscrizione ad altri corsi di studio attivati.
3. L'attivazione dei corsi di studio di cui al comma 2 é subordinata all'inserimento degli stessi nella banca dati dell'offerta formativa del Ministero, sulla base di criteri stabiliti con apposito decreto ministeriale.

Art. 10.

Obiettivi e attività formative qualificanti delle classi

1. I decreti ministeriali individuano preliminarmente, per ogni classe di corsi di laurea, gli obiettivi formativi qualificanti e le attività formative indispensabili per conseguirli, raggruppandole nelle seguenti tipologie:
 - a) attività formative in uno o più ambiti disciplinari relativi alla formazione di base;
 - b) attività formative in uno o più ambiti disciplinari caratterizzanti la classe.
2. I decreti ministeriali determinano altresì, per ciascuna classe di corsi di laurea, il numero minimo di crediti che gli ordinamenti didattici riservano ad ogni attività formativa e ad ogni ambito disciplinare di cui al comma 1, rispettando il vincolo percentuale, sul totale dei crediti necessari per conseguire il titolo di studio, non superiore al 50 per cento dei crediti stessi, fatti salvi i corsi preordinati all'accesso alle attività professionali, tenuto conto degli obiettivi formativi generali delle classi.
3. I decreti di cui al comma 1 determinano, altresì, il numero minimo di CFU necessario per l'istituzione dei corsi di studio adeguatamente differenziati.
4. I decreti ministeriali individuano preliminarmente per ogni classe di corsi di laurea magistrale gli obiettivi formativi qualificanti e le attività formative caratterizzanti indispensabili per conseguirli in misura non superiore al 40 per cento dei crediti complessivi, fatti salvi i corsi preordinati all'accesso alle attività professionali.
5. Oltre alle attività formative qualificanti, come previsto ai commi 1, 2 e 3, i corsi di studio dovranno prevedere:
 - a) attività formative autonomamente scelte dallo studente purché coerenti con il progetto formativo;
 - b) attività formative in uno o più ambiti disciplinari affini o integrativi a quelli di base e caratterizzanti, anche con riguardo alle culture di contesto e alla formazione interdisciplinare;
 - c) attività formative relative alla preparazione della prova finale per il conseguimento del titolo di studio e, con riferimento alla laurea, alla verifica della conoscenza di almeno una lingua straniera oltre l'italiano;
 - d) attività formative, non previste dalle lettere precedenti, volte ad acquisire ulteriori conoscenze linguistiche, nonché abilità informatiche e telematiche, relazionali, o comunque utili per l'inserimento nel mondo del lavoro, nonché attività formative volte ad agevolare le scelte professionali, mediante la conoscenza diretta del settore lavorativo cui il titolo di studio può dare accesso, tra cui, in particolare, i tirocini formativi e di orientamento di cui al decreto 25 marzo 1998, n. 142, del Ministero del lavoro;

e) nell'ipotesi di cui all'articolo 3, comma 5, attività formative relative agli stages e ai tirocini formativi presso imprese, amministrazioni pubbliche, enti pubblici o privati ivi compresi quelli del terzo settore, ordini e collegi professionali, sulla base di apposite convenzioni.

Art. 11.

Regolamenti didattici di ateneo

1. Le università disciplinano gli ordinamenti didattici dei propri corsi di studio nei regolamenti didattici di ateneo che sono redatti nel rispetto, per ogni corso di studio, delle disposizioni del presente regolamento e di successivi decreti ministeriali, e che sono approvati dal Ministero ai sensi dell'articolo 11, comma 1, della legge 19 novembre 1990, n. 341.

2. I regolamenti didattici di ateneo e le relative modifiche sono emanati con decreto rettorale. L'entrata in vigore degli ordinamenti didattici è stabilita nel decreto rettorale di emanazione.

3. Ogni ordinamento didattico determina:

- a) le denominazioni e gli obiettivi formativi dei corsi di studio, indicando le relative classi di appartenenza;
- b) il quadro generale delle attività formative da inserire nei curricula;
- c) i crediti assegnati a ciascuna attività formativa e a ciascun ambito, riferendoli per quanto riguarda quelle previste nelle lettere a) e b), dell'articolo 10, comma 1, ad uno o più settori scientifico-disciplinari nel loro complesso;
- d) le caratteristiche della prova finale per il conseguimento del titolo di studio.

4. Le determinazioni di cui al comma 3, sono assunte dalle università previa consultazione con le organizzazioni rappresentative nel mondo della produzione, dei servizi e delle professioni con particolare riferimento alla valutazione dei fabbisogni formativi e degli sbocchi professionali.

5. Per il conseguimento della laurea magistrale deve comunque essere prevista la presentazione di una tesi elaborata in modo originale dallo studente sotto la guida di un relatore.

6. Il regolamento didattico di ateneo può prevedere più corsi di studio appartenenti alla medesima classe.

7. I regolamenti didattici di ateneo, nel rispetto degli statuti, disciplinano altresì gli aspetti di organizzazione dell'attività didattica comuni ai corsi di studio, con particolare riferimento:

- a) ai criteri di accesso ai corsi di laurea, prevedendo, fatto salvo quanto stabilito per i corsi di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 2 agosto 1999, n. 264, che gli studenti vengano immatricolati a corsi di base comuni secondo criteri e procedure disciplinate nel regolamento didattico di ateneo. A tale fine i regolamenti didattici di ateneo stabiliscono che tutti gli iscritti ai corsi di laurea, afferenti alla medesima classe o gruppi affini di essi così come definiti dai singoli ordinamenti di ateneo, condividano le stesse attività formative di base e caratterizzanti comuni per un minimo di 60 crediti prima della differenziazione dei percorsi formativi prevista dall'articolo 3, comma 4, secondo criteri stabiliti autonomamente e definiscano i criteri per la prosecuzione degli studi nei diversi percorsi;
- b) agli obiettivi, ai tempi e ai modi con cui le competenti strutture didattiche provvedono collegialmente alla programmazione, al coordinamento e alla verifica dei risultati delle attività formative;
- c) alle procedure di attribuzione dei compiti didattici annuali ai professori e ai ricercatori universitari, ivi comprese le attività didattiche integrative, di orientamento e di tutorato;
- d) alle procedure per lo svolgimento degli esami e delle altre verifiche di profitto, nonché della prova finale per il conseguimento del titolo di studio;
- e) alle modalità con cui si perviene alla valutazione del profitto individuale dello studente, che deve comunque essere espressa mediante una votazione in trentesimi per gli esami e in centodecimi per la prova finale, con eventuale lode;
- f) alla valutazione della preparazione iniziale degli studenti che accedono ai corsi di laurea e ai criteri di accesso ai corsi di laurea magistrale;
- g) all'organizzazione di attività formative propedeutiche alla valutazione della preparazione iniziale degli studenti che accedono ai corsi di laurea, nonché di quelle relative agli obblighi formativi aggiuntivi di cui al comma 1 dell'articolo 6;
- h) all'introduzione di un servizio di ateneo per il coordinamento delle attività di orientamento, da svolgere in collaborazione con gli istituti d'istruzione secondaria superiore, nonché in ogni corso di studio, di un servizio di tutorato per gli studenti;
- i) all'eventuale introduzione di apposite modalità organizzative delle attività formative per studenti non impegnati a tempo pieno;
- l) alle modalità di individuazione, per ogni attività, della struttura o della singola persona che ne assume la responsabilità;
- m) alla valutazione della qualità delle attività svolte;
- n) alle forme di pubblicità dei procedimenti e delle decisioni assunte;
- o) alle modalità per il rilascio dei titoli congiunti di cui all'articolo 3, comma 10.

8. I regolamenti didattici di ateneo disciplinano le modalità con cui le università rilasciano, come supplemento al diploma di ogni titolo di studio, un certificato che riporta, secondo modelli conformi a quelli adottati dai Paesi europei, le principali indicazioni relative al curriculum specifico seguito dallo studente per conseguire il titolo.

9. Le università, con appositi regolamenti, riordinano e disciplinano le procedure amministrative relative alle carriere degli studenti in accordo con le disposizioni del presente regolamento, di successivi decreti ministeriali e dei regolamenti didattici di ateneo. Per l'elaborazione di valutazioni statistiche omogenee sulle carriere degli studenti universitari, il Ministro, con propri decreti, individua i dati essenziali che devono essere presenti nei sistemi informativi sulle carriere degli studenti di tutte le università.

Art. 12.

Regolamenti didattici dei corsi di studio

1. In base all'articolo 11, comma 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341, il regolamento didattico di un corso di studio, deliberato dalla competente struttura didattica in conformità con l'ordinamento didattico nel rispetto della libertà d'insegnamento, nonché dei diritti e doveri dei docenti e degli studenti, specifica gli aspetti organizzativi del corso di studio. Il regolamento è approvato con le procedure previste nello statuto dell'ateneo.

2. Il regolamento didattico di un corso di studio determina in particolare:

- a) l'elenco degli insegnamenti, con l'indicazione dei settori scientifico-disciplinari di riferimento e dell'eventuale articolazione in moduli, nonché delle altre attività formative;
- b) gli obiettivi formativi specifici, i crediti e le eventuali propedeuticità di ogni insegnamento e di ogni altra attività formativa;
- c) i curricula offerti agli studenti e le regole di presentazione, ove necessario, dei piani di studio individuali;
- d) la tipologia delle forme didattiche, anche a distanza, degli esami e delle altre verifiche del profitto degli studenti;
- e) le disposizioni sugli eventuali obblighi di frequenza.

3. Le disposizioni dei regolamenti didattici dei corsi di studio concernenti la coerenza tra i crediti assegnati alle attività formative e gli specifici obiettivi formativi programmati sono deliberate dalle competenti strutture didattiche, previo parere favorevole di commissioni didattiche paritetiche o di altre analoghe strutture di rappresentanza studentesca. Qualora il parere non sia favorevole la deliberazione è assunta dal senato accademico. Il parere è reso entro trenta giorni dalla richiesta. Decorso inutilmente tale termine la deliberazione è adottata prescindendosi dal parere.

4. Le università assicurano la periodica revisione dei regolamenti didattici dei corsi di studio, in particolare per quanto riguarda il numero dei crediti assegnati ad ogni insegnamento o altra attività formativa.

Art. 13.

Disposizioni transitorie e finali

1. Il presente decreto sostituisce il decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509.

2. Le università adeguano i regolamenti didattici di ateneo alle disposizioni dei decreti ministeriali di cui all'articolo 10, recanti la modifica delle classi dei corsi di studio vigenti, entro i termini stabiliti dai decreti medesimi, sentita la CRUI.

3. Le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 3 e all'articolo 9 si applicano a decorrere dall'anno 2004-2005.

4. In via di prima applicazione del presente regolamento e comunque non oltre la determinazione delle nuove classi di laurea e di laurea magistrale ai sensi del comma 1, le università possono ridefinire, ad eccezione dei corsi di studio di cui all'articolo 6, comma 3, gli ordinamenti didattici dei corsi di studio già istituiti ed attivati nel rispetto delle procedure di cui all'articolo 11 ed in particolare delle disposizioni di cui agli articoli 7, comma 2 e 11, comma 7, lettera a) del presente regolamento. Gli ordinamenti didattici stessi sono rideterminati sulla base dei settori scientifico-disciplinari, già ricompresi nelle classi dei corsi di studio di cui al comma 1, in vigore alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

5. A seguito dell'adozione dei regolamenti didattici di ateneo di cui al comma 1, le università assicurano la conclusione dei corsi di studio e il rilascio dei relativi titoli, secondo gli ordinamenti didattici previgenti, agli studenti già iscritti alla data di entrata in vigore dei regolamenti stessi e disciplinano, altresì, la facoltà per gli studenti di optare per l'iscrizione a corsi di studio previsti dai nuovi ordinamenti.

6. Gli studi compiuti per conseguire i diplomi universitari in base ai previgenti ordinamenti didattici sono valutati in crediti e riconosciuti dalle università per il conseguimento della laurea di cui all'articolo 3, comma 1. La stessa norma si applica agli studi compiuti per conseguire i diplomi delle scuole dirette a fini speciali istituite presso le università, qualunque ne sia la durata.

7. A coloro che hanno conseguito, in base agli ordinamenti didattici di cui al comma 1, la laurea, la laurea magistrale o specialistica e il dottorato di ricerca, competono, rispettivamente, le qualifiche accademiche di dottore, dottore magistrale e dottore di ricerca. La qualifica di dottore magistrale compete, altresì, a coloro i quali hanno conseguito la laurea secondo gli ordinamenti didattici previgenti al decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Decreto Ministeriale 16 marzo 2007
Determinazione delle classi di laurea magistrale

(G.U. 9 luglio 2007 n. 155)

VISTO l'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modificazioni;

VISTO l'articolo 11, commi 1 e 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341;

VISTI gli articoli 2 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25;

VISTO l'articolo 1-ter del decreto-legge 31 gennaio 2005, n.7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n.43 ;

VISTA la legge 19 ottobre 1999, n. 370 ed in particolare l'articolo 6, comma 6;

VISTO il decreto Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270;

VISTI il decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 23 dicembre 1999 concernente la rideterminazione dei settori scientifico-disciplinari, e successiva rettifica, nonché il decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 4 ottobre 2000 concernente la rideterminazione e l'aggiornamento dei settori scientifico-disciplinari e la definizione delle relative declaratorie, ed il DM 18 marzo 2005;

VISTA la Dichiarazione di Bologna del 19 giugno 1999 e i Comunicati di Praga del 19 maggio 2001, di Berlino del 19 settembre 2003 e di Bergen del 20 maggio 2005, relativi all'armonizzazione dei sistemi dell'Istruzione Superiore dei paesi dell'area europea;

VISTO il decreto Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 30 aprile 2004, prot.9/2004 relativo all'anagrafe degli studenti ed al diploma supplement;

VISTO il decreto Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 27 gennaio 2005, n. 15 e successive modificazioni, relativo alla banca dati offerta formativa e verifica del possesso dei requisiti minimi;

VISTO il decreto Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 11 ottobre 2004 e successive modifiche, con il quale sono stati costituiti i tavoli tecnici al fine di rideterminare le classi dei corsi di studio ai sensi del D.M. 270/2004, composti dai presidenti delle Conferenze dei presidi delle facoltà interessate e dai presidenti degli Ordini professionali interessati;

PRESO ATTO, in particolare, di quanto il Comunicato di Bergen prevede circa gli schemi di riferimento per i titoli e circa la specificazione degli obiettivi didattici in termini di risultati di apprendimento attesi;

SENTITA la Conferenza dei rettori delle università italiane (CRUI) per quanto riguarda il termine di cui all' art.13, comma 2 del DM 270/2004 e vista la mozione della stessa del 7 marzo 2006;

VISTI i pareri del Consiglio universitario nazionale (CUN), resi nelle adunanze del 14/15 e del 20/21/22 dicembre 2005 e nell'adunanza dell'11 gennaio 2006;

VISTI i pareri del Consiglio nazionale degli studenti universitari (CNSU), dell'1/2 settembre 2005 e del 3 febbraio 2006;

ACQUISITI i pareri della VII Commissione permanente del Senato della Repubblica e della VII Commissione permanente della Camera dei deputati, resi rispettivamente il 21 febbraio 2006 ed il 1° marzo 2006;

CONSIDERATO che tra le classi dei corsi di laurea magistrale, di cui all'allegato, sono ricompresi i corsi di laurea magistrale in farmacia e farmacia industriale (classe LM-13), in medicina e chirurgia (classe LM-41), in medicina veterinaria (classe LM-42), in odontoiatria e protesi dentaria (classe LM-46), regolati da direttive dell'Unione Europea, che non prevedono per tali corsi titoli universitari di primo livello;

RITENUTA altresì l'opportunità di confermare per la classe LM-4 Architettura e Ingegneria edile-architettura ai sensi dell'articolo 6, comma 3 del D.M. 270/2004 la possibilità per le università di attivare il corso di studio di Architettura e Ingegneria edilearchitettura, regolato da normative dell'Unione Europea, sulla base di un percorso formativo a ciclo unico di durata quinquennale;

RILEVATO che il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 16 marzo 2006 concernente la determinazione delle classi di laurea magistrale è stato restituito con osservazioni dalla Corte dei Conti con nota del 5 maggio 2006, prot. n. 106/94 e che lo stesso è stato ritirato dal Ministro dell'università e della ricerca con nota 3741.8.7 Gab. del 22 maggio 2006;

RITENUTO opportuno procedere ad alcune modifiche ed integrazioni al testo del decreto stesso;



SENTITA la Conferenza dei rettori delle università italiane (CRUI) per quanto riguarda il termine di cui all'art.13, comma 2 del D.M. 270/2004;

VISTO il parere del Consiglio universitario nazionale (CUN), reso nell'adunanza del 4 e 5 ottobre 2006;

VISTO il parere del Consiglio nazionale degli studenti universitari (CNSU), dell'8 novembre 2006;

ACQUISITI i pareri della VII Commissione permanente del Senato della Repubblica e della VII Commissione permanente della Camera dei deputati, resi rispettivamente il 17 gennaio 2007 ed il 18 gennaio 2007;

DECRETA

Art. 1

1. Il presente decreto definisce, ai sensi dell'articolo 4 del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, le classi dei corsi di laurea magistrale individuate nell'allegato, che ne costituisce parte integrante, e si applica a tutte le università statali e non statali, ivi comprese le università telematiche.
2. Le università, nell'osservanza dell'articolo 9 del predetto decreto ministeriale, procedono all'istituzione dei corsi di laurea magistrale individuando, in sede di ordinamento didattico, le classi di appartenenza. Non possono essere istituiti due diversi corsi di laurea magistrale afferenti alla medesima classe qualora le attività formative dei rispettivi ordinamenti didattici non si differenzino per almeno 30 crediti.
3. Qualora l'ordinamento didattico di un corso di laurea magistrale soddisfi i requisiti di due classi differenti, l'università può istituire il corso di laurea magistrale come appartenente ad ambedue le classi, fermo restando che ciascuno studente indica al momento dell'immatricolazione la classe entro cui intende conseguire il titolo di studio. Lo studente può comunque modificare la sua scelta, purché questa diventi definitiva al momento dell'iscrizione al secondo anno.
4. I regolamenti didattici di ateneo, disciplinanti gli ordinamenti didattici dei corsi di studio di cui al comma 1, sono redatti in conformità alle disposizioni di cui all'art. 11 del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270 e del presente decreto.
5. In attuazione del comma 4 le università modificano i vigenti regolamenti didattici di ateneo a decorrere dall'anno accademico 2008/2009 ed entro l'anno accademico 2009/2010. A decorrere dall'anno accademico 2010/2011 le classi di laurea specialistica di cui al decreto ministeriale 28 novembre 2000 (G.U. n. 17 del 23 gennaio 2001) sono soppresse, fatto salvo quanto previsto nell'articolo 7.
6. Le modifiche sono approvate dalle università in tempo utile per assicurare l'avvio dei corsi di laurea magistrale con i nuovi ordinamenti all'inizio di ciascun anno accademico.
7. Le modifiche possono riguardare anche singoli corsi di laurea magistrale ma devono comunque prevedere l'adeguamento contemporaneo di tutti i corsi di laurea magistrale attivati nella medesima classe.
8. L'attivazione di corsi di laurea magistrale afferenti alle classi di cui al presente decreto deve prevedere la contestuale disattivazione da parte dell'ateneo dei paralleli corsi di laurea specialistica afferenti alle classi di cui al decreto ministeriale 28 novembre 2000.
9. Le Università di norma attivano corsi di studio con i nuovi ordinamenti di cui al presente decreto, mediante apposite deliberazioni, ai sensi dell'art. 9, comma 2, del decreto ministeriale 22 ottobre 2004 n. 270, tenendo conto delle esigenze che insegnamenti corrispondenti ad almeno 60 crediti siano tenuti da professori o ricercatori inquadrati nei relativi settori scientifico-disciplinari e di ruolo presso l'ateneo, ovvero in ruolo presso altri atenei sulla base di specifiche convenzioni tra gli atenei interessati. Nessun professore o ricercatore di ruolo può essere conteggiato in totale più di due volte per insegnamenti comunque tenuti in corsi di laurea o in corsi di laurea magistrale, sia nel proprio che in altri atenei.

Art. 2

1. I regolamenti didattici di ateneo disciplinano le modalità attraverso le quali un corso di laurea magistrale può essere realizzato con il concorso di più facoltà della stessa università o di più università.

Art. 3

1. Per ogni corso di laurea magistrale i regolamenti didattici di ateneo determinano un numero intero di crediti assegnati a ciascuna attività formativa, specificando quali di essi contribuiscono al rispetto delle condizioni previste negli allegati al presente decreto. A tale scopo, limitatamente alle attività formative

previste nell'articolo 10, comma 4, del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, sono indicati il settore o i settori scientifico-disciplinari di riferimento e il relativo ambito disciplinare.

2. I regolamenti didattici di ateneo stabiliscono il numero di crediti da assegnare ai settori scientifico-disciplinari ricompresi in ambiti disciplinari per i quali il numero stesso non sia specificato nell'allegato.
3. Limitatamente alle attività formative caratterizzanti, qualora negli allegati siano indicati più di tre ambiti disciplinari per ciascuno dei quali non sia stato specificato il numero minimo dei relativi crediti, i regolamenti didattici di ateneo individuano per ciascun corso di studio i settori scientifico-disciplinari afferenti ad almeno tre ambiti, funzionali alla specificità del corso stesso, ai quali riservare un numero adeguato di crediti.
4. Gli ordinamenti didattici dei corsi di laurea devono assicurare agli studenti una solida preparazione sia nelle discipline di base, ove previste, che in quelle caratterizzanti, garantendo loro la possibilità di un approfondimento critico degli argomenti anche evitando la dispersione del loro impegno su un numero eccessivo di discipline, di insegnamenti o dei relativi moduli. Devono altresì assicurare agli studenti la possibilità di svolgere tutte le attività formative di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, fissando, per quelle previste alle lettere a) e b), un numero minimo totale di crediti rispettivamente pari a 8 e a 12.
5. Per quanto riguarda le attività formative autonomamente scelte dallo studente, ai sensi dell'articolo 10, comma 5, lett. a) del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, i regolamenti didattici di ateneo assicurano la libertà di scelta tra tutti gli insegnamenti attivati nell'ateneo, consentendo anche l'acquisizione di ulteriori crediti formativi nelle discipline di base, ove previste, e caratterizzanti.
6. I regolamenti didattici di ateneo determinano i casi in cui la tesi di laurea magistrale è redatta in lingua straniera.
7. Nel definire gli ordinamenti didattici dei corsi di laurea magistrale, le università specificano gli obiettivi formativi in termini di risultati di apprendimento attesi, con riferimento al sistema di descrittori adottato in sede europea e individuano gli sbocchi professionali anche con riferimento alle attività classificate dall'ISTAT.
8. Relativamente al trasferimento degli studenti da un corso di laurea magistrale ad un altro, ovvero da un'università ad un'altra, i regolamenti didattici assicurano il riconoscimento del maggior numero possibile dei crediti già maturati dallo studente, secondo criteri e modalità previsti dal regolamento didattico del corso di laurea magistrale di destinazione, anche ricorrendo eventualmente a colloqui per la verifica delle conoscenze effettivamente possedute. Il mancato riconoscimento di crediti deve essere adeguatamente motivato.
9. Esclusivamente nel caso in cui il trasferimento dello studente sia effettuato tra corsi di laurea magistrale appartenenti alla medesima classe, la quota di crediti relativi al medesimo settore scientifico-disciplinare direttamente riconosciuti allo studente non può essere inferiore al 50% di quelli già maturati. Nel caso in cui il corso di provenienza sia svolto in modalità a distanza, la quota minima del 50% è riconosciuta solo se il corso di provenienza risulta accreditato ai sensi del regolamento ministeriale di cui all'articolo 2, comma 148, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito dalla legge 24 novembre 2006, n. 286.

Art. 4

1. Le competenti strutture didattiche determinano, con il regolamento didattico del corso di laurea magistrale, l'elenco degli insegnamenti e delle altre attività formative di cui all'articolo 12, comma 2, del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n.270, secondo criteri di stretta funzionalità con gli obiettivi formativi specifici del corso.
2. Le università garantiscono l'attribuzione a ciascun insegnamento attivato di un congruo numero intero di crediti formativi, evitando la parcellizzazione delle attività formative. In ciascun corso di laurea magistrale, fatti salvi quelli regolati da normative dell'Unione Europea, non possono comunque essere previsti in totale più 12 esami o valutazioni finali di profitto, anche favorendo prove di esame integrate per più insegnamenti o moduli coordinati. In tal caso i docenti titolari degli insegnamenti o moduli coordinati partecipano alla valutazione collegiale complessiva del profitto dello studente con modalità previste nei regolamenti didattici

di ateneo ai sensi dell'articolo 11, comma 7, lettera d), e dell'articolo 12, comma 2, lettera d), del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270.

3. Nei corsi di laurea magistrale a ciclo unico, di durata normale di 5 o 6 anni, il numero massimo di esami è fissato rispettivamente in 30 e 36.
4. Gli Atenei possono riconoscere, secondo quanto previsto dall'articolo 5, comma 7 del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, le conoscenze e le abilità professionali certificate individualmente ai sensi della normativa vigente in materia, nonché le altre conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello postsecondario alla cui progettazione e realizzazione l'università abbia concorso. Il numero massimo di crediti formativi universitari riconoscibili è fissato per ogni corso di laurea magistrale nel proprio ordinamento didattico e non può comunque essere superiore a 40. Le attività già riconosciute ai fini della attribuzione di crediti formativi universitari nell'ambito di corsi di laurea non possono essere nuovamente riconosciute come crediti formativi nell'ambito di corsi di laurea magistrale.

Art. 5

1. Ciascun credito formativo universitario dei corsi di laurea magistrale corrisponde a 25 ore di impegno medio per studente.
2. I regolamenti didattici di ateneo determinano altresì per ciascun corso di laurea magistrale la quota dell'impegno orario complessivo che deve rimanere riservata a disposizione dello studente per lo studio personale o per altre attività formative di tipo individuale. Tale quota non può comunque essere inferiore al 50%, dell'impegno orario complessivo, salvo nel caso in cui siano previste attività formative ad elevato contenuto sperimentale o pratico.
3. Gli studenti che maturano 120 crediti secondo le modalità previste nel regolamento didattico del corso di laurea magistrale, ivi compresi quelli relativi alla preparazione della prova finale, sono ammessi a sostenere la prova finale e conseguire il titolo di studio indipendentemente dal numero di anni di iscrizione all'università.

Art. 6

1. I regolamenti didattici dei corsi di laurea magistrale determinano i requisiti curriculari che devono essere posseduti per l'ammissione a ciascun corso di laurea magistrale, ai sensi dell'articolo 6, comma 2 del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n.270. Eventuali integrazioni curriculari in termini di crediti formativi universitari devono essere acquisite prima della verifica della preparazione individuale di cui al comma 2.
2. Il regolamento didattico di ateneo fissa le modalità di verifica della adeguatezza della personale preparazione ai fini dell'ammissione al corso di laurea magistrale, ai sensi dell'articolo 6, comma 2 e dell'articolo 11, comma 7, lettera f), del predetto decreto ministeriale.
3. L'ordinamento didattico di ciascun corso di laurea magistrale può prevedere una pluralità di curricula al fine di favorire l'iscrizione di studenti in possesso di lauree differenti, anche appartenenti a classi diverse, garantendo comunque il raggiungimento degli obiettivi formativi del corso di laurea magistrale.

Art. 7

1. Le università rilasciano, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, il titolo di laurea magistrale con la denominazione della classe di appartenenza e del corso di laurea magistrale, assicurando che la denominazione di quest'ultimo corrisponda agli obiettivi formativi specifici del corso stesso.
2. I regolamenti didattici di ateneo e i regolamenti dei corsi di studio non possono prevedere denominazioni dei corsi di studio e dei relativi titoli che facciano riferimento a curricula, indirizzi, orientamenti o ad altre articolazioni interne dei medesimi corsi.
3. Le Università provvedono inoltre a rilasciare, ai sensi dell'articolo 11, comma 8 del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, e con le modalità indicate nel decreto ministeriale 30 aprile 2004, prot. 9/2004 e successive integrazioni, come supplemento al diploma di ogni titolo di studio, un certificato che riporta, anche in lingua inglese e secondo modelli conformi a quelli adottati dai paesi europei, le principali indicazioni relative al curriculum specifico seguito dallo studente per conseguire il titolo.

Art. 8

1. Ai sensi dell' articolo 13, commi 5 e 6, del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, le università assicurano la conclusione dei corsi di studio e il rilascio dei relativi titoli, secondo gli ordinamenti didattici previgenti, agli studenti già iscritti ai corsi alla data di entrata in vigore dei nuovi ordinamenti didattici e disciplinano altresì la facoltà per i medesimi studenti di optare per l'iscrizione ai corsi di laurea magistrale afferenti alle classi di cui al presente decreto.
2. Nel primo triennio di applicazione del presente decreto modifiche tecniche alle tabelle delle attività formative indispensabili relative alle classi di corsi di laurea magistrale contenute nell'allegato sono adottate con decreto ministeriale, sentito il CUN.

l'elenco allegato al presente decreto e' disponibile
sulla pagina di "Albo.htm" del nostro sito

Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

D.M. 9-7-2009

Equiparazioni tra diplomi di lauree di vecchio ordinamento, lauree specialistiche (LS) ex decreto n. 509/1999 e lauree magistrali (LM) ex decreto n. 270/2004, ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi.

(G.U. 7 ottobre 2009, n. 233)

Art. 1.

I diplomi di laurea di cui agli ordinamenti non ancora riformulati ai sensi del decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, conferiti dalle università statali e da quelle non statali riconosciute per rilasciare titoli aventi valore legale, sono equiparati alle lauree specialistiche delle classi di cui ai decreti ministeriali 28 novembre 2000, 2 aprile 2001 e 12 aprile 2001 e alle lauree magistrali delle classi di cui ai decreti ministeriali 16 marzo 2007 e 8 gennaio 2009 ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi, secondo la tabella allegata che fa parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

La corrispondenza, indicata nella tabella allegata, tra una laurea rilasciata secondo gli ordinamenti non ancora riformulati ai sensi del decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, con più classi di lauree specialistiche di cui ai decreti ministeriali 28 novembre 2000, 2 aprile 2001 e 12 aprile 2001 e con più classi di lauree magistrali di cui ai decreti ministeriali 16 marzo 2007 e 8 gennaio 2009, deve intendersi solo in modo tassativamente alternativo. Pertanto, tenuto conto della suddivisione delle lauree del vecchio ordinamento in più percorsi indipendenti, qualora una delle citate lauree trovi corrispondenza con più classi di lauree specialistiche o magistrali sarà compito dell'Ateneo che ha conferito il diploma di laurea rilasciare, a chi ne fa richiesta, un certificato che attesti a quale singola classe è equiparato il titolo di studio posseduto, da allegare alle domande di partecipazione ai concorsi insieme con il certificato di laurea.

omissis

Allegato

Equiparazioni tra lauree di vecchio ordinamento, lauree specialistiche e lauree magistrali

Ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi:

- nei bandi che fanno riferimento all'ordinamento previgente al D.M. n. 509/1999, ai relativi diplomi (colonna 1) sono equiparati tutti i diplomi delle corrispondenti classi D.M. n. 509/1999 (colonna 3) e D.M. n. 270/2004 (colonna 4);
- nei bandi che fanno riferimento all'ordinamento D.M. n. 509/1999, ai relativi diplomi (colonna 3) sono equiparati il corrispondente diploma dell'ordinamento previgente al D.M. n. 509/1999 (colonna 1) e il/i diplomi delle corrispondenti classi D.M. n. 270/2004, disposte nella casella adiacente della colonna 4;
- nei bandi che fanno riferimento all'ordinamento D.M. n. 270/2004, ai relativi diplomi (colonna 4) sono equiparati il corrispondente diploma dell'ordinamento previgente al D.M. n. 509/1999 (colonna 1) e il/i diplomi delle corrispondenti classi D.M. n. 509/1999, disposte nella casella adiacente della colonna 3;
- nei bandi che fanno riferimento all'ordinamento D.M. n. 509/1999 o all'ordinamento D.M. n. 270/2004 sono equiparati tra loro i diplomi relativi alle classi contenute nella stessa casella.



Colonna 1	Colonna 2	Colonna 3	Colonna 4
DIPLOMA DI LAUREA (DL)	RIFERIMENTO NORMATIVO	LAUREE SPECIALISTICHE DELLA CLASSE (DM 509/99)	LAUREE MAGISTRALI DELLA CLASSE (DM 270/04)
Architettura	<i>Tabella XXX del regio decreto 30.9.1938 n.1652 come modificata dal D.M. 24.2.1993, in G.U.n.153 del 2.7.1993</i>	3/S Architettura del paesaggio	LM-3 Architettura del paesaggio
		4/S Architettura e ingegneria edile	LM-4 Architettura e ingegneria edile-architettura
Astronomia	<i>Tabella XXII-bis del regio decreto 30.9.1938 n.1652 come modificata dal DM 5.6.1995 in G.U. n. 267 del 15.11.1995 e D.M. 19.7.1996 in G.U. n. 226 del 26.9.1996</i>	20/S Fisica	LM-17 Fisica
		66/S Scienze dell'universo	LM-58 Scienze dell'universo
Biotecnologie agro-industriali	<i>Tabella XXXVIII del regio decreto 30.9.1938 n.1652, aggiunta dal D.M. 23.11.1991, in G.U. n. 109 del 12.5.1992</i>	7/S Biotecnologie agrarie	LM-7 Biotecnologie agrarie
		8/S Biotecnologie industriali	LM-8 Biotecnologie industriali
Biotecnologie indirizzo Biotecnologie agrarie vegetali	<i>Tabella XXIV-bis del regio decreto 30.9.1938 n.1652 come modificata dal DM 12.3.1994 in G.U. n. 192 del 18.8.1994 e dal D.M. 19.10.1995 in G.U. n. 296 del 20.12.1995</i>	7/S Biotecnologie agrarie	LM-7 Biotecnologie agrarie
Biotecnologie indirizzo Biotecnologie farmaceutiche	<i>Tabella XXIV-bis del regio decreto 30.9.1938 n.1652 come modificata dal DM 12.3.1994 in G.U. n. 192 del 18.8.1994 e dal D.M. 19.10.1995 in G.U. n. 296 del 20.12.1995</i>	9/S Biotecnologie mediche, veterinarie e farmaceutiche	LM-9 Biotecnologie mediche, veterinarie e farmaceutiche
Biotecnologie indirizzo Biotecnologie industriali	<i>Tabella XXIV-bis del regio decreto 30.9.1938 n.1652 come modificata dal DM 12.3.1994 in G.U. n. 192 del 18.8.1994 e dal D.M. 19.10.1995 in G.U. n. 296 del 20.12.1995</i>	8/S Biotecnologie industriali	LM-8 Biotecnologie industriali
Biotecnologie indirizzo Biotecnologie mediche	<i>Tabella XXIV-bis del regio decreto 30.9.1938 n.1652 come modificata dal DM 12.3.1994 in G.U. n. 192 del 18.8.1994 e dal D.M. 19.10.1995 in G.U. n. 296 del 20.12.1995</i>	9/S Biotecnologie mediche, veterinarie e farmaceutiche	LM-9 Biotecnologie mediche, veterinarie e farmaceutiche
Biotecnologie indirizzo Biotecnologie veterinarie	<i>Tabella XXIV-bis del regio decreto 30.9.1938 n.1652 come modificata dal DM 12.3.1994 in G.U. n. 192 del 18.8.1994 e dal D.M. 19.10.1995 in G.U. n. 296 del 20.12.1995</i>	9/S Biotecnologie mediche, veterinarie e farmaceutiche	LM-9 Biotecnologie mediche, veterinarie e farmaceutiche
Chimica	<i>Tabella XIX del regio decreto 30.9.1938 n.1652 come modificata dal DM 22.5.1995 in G.U. n. 166 del 18.7.1995</i>	62/S Scienze chimiche	LM-54 Scienze chimiche
Chimica e Tecnologie Farmaceutiche o Chimica e tecnologia farmaceutiche	<i>Tabella XXVII-bis del regio decreto 30.9.1938 n.1652 come modificata dal DM 30.6.1995 in G.U. n. 41 del 19.2.1996</i>	14/S Farmacia e farmacia industriale	LM-13 Farmacia e farmacia industriale



Chimica Industriale	<i>Tabella XX del regio decreto 30.9.1938 n.1652 come modificato dal DM 22.5.1995 in G.U. n. 166 del 18.7.1995 e D.M. 16.2.1996 in G.U. n. 88 del 15.4.1996.</i>	81/S Scienze e tecnologie della chimica industriale	LM-71 Scienze e tecnologie della chimica industriale
Comunicazione Internazionale	<i>Università per stranieri Perugia - Decreto Rett. n. 18 del 4.2.2000</i>	43/S Lingue straniere per la comunicazione internazionale	LM-38 Lingue moderne per la comunicazione e la cooperazione
Conservazione dei beni culturali	<i>Tab. XIII-ter del regio decreto 30.9.1938 n.1652 come modificata dal D.P.R. n. 484 del 22.7.1983 in G.U. n. 254 del 15.9.83 e dal DM 21.10.1991 in G.U. n.93 del 21.4.1992</i>	1/S Antropologia culturale ed etnologia	LM-1 Antropologia culturale ed etnologia
		2/S Archeologia	LM-2 Archeologia
		5/S Archivistica e biblioteconomia	LM-5 Archivistica e biblioteconomia
		10/S Conservazione dei beni architettonici e ambientali	LM-10 Conservazione dei beni architettonici e ambientali
		11/S Conservazione dei beni scientifici e della civiltà industriale	LM-11 Conservazione e restauro dei beni culturali
		12/S Conservazione e restauro del patrimonio storico-artistico	
		24/S Informatica per le discipline umanistiche	LM-43 Metodologie informatiche per le discipline umanistiche
		51/S Musicologia e beni musicali	LM-45 Musicologia e beni culturali
Discipline delle arti, della musica e dello spettacolo	<i>Tab. XVI-bis del regio decreto 30.9.1938 n.1652, aggiunta dal D.M. 30.4.1996 in G.U. n.168 del 19.7.1996</i>	95/S Storia dell'arte	LM-89 Storia dell'arte
		24/S Informatica per le discipline umanistiche	LM-43 Metodologie informatiche per le discipline umanistiche
		51/S Musicologia e beni musicali	LM-45 Musicologia e beni culturali
		73/S Scienze dello spettacolo e della produzione multimediale	LM-65 Scienze dello spettacolo e produzione multimediale
Discipline economiche e sociali	<i>Tabella VIII del regio decreto 30.9.1938 n.1652 come modificata dal DM 27.10.1992 in G.U. n. 18 del 23.1.1993 e DM 26.2.1996 in G.U. n. 97 del 26.4.1996</i>	95/S Storia dell'arte	LM-89 Storia dell'arte
		64/S Scienze dell'economia	LM-56 Scienze dell'economia
Disegno industriale	<i>Tabella XXX del regio decreto 30.9.1938 n.1652 come modificata ed integrata dal D.M. 24.2.1993, in G.U.n.153 del 2.7.1993</i>	103/S Teorie e metodi del disegno industriale	LM-12 Design
Economia ambientale	<i>Tabella VIII del regio decreto 30.9.1938 n.1652 come modificata dal DM 27.10.1992 in G.U. n. 18 del 23.1.1993 e DM 26.2.1996 in G.U. n. 97 del 26.4.1996</i>	64/S Scienze dell'economia	LM-56 Scienze dell'economia
		83/S Scienze economiche per l'ambiente e la cultura	LM-76 Scienze economiche per l'ambiente e la cultura
	<i>Tabella VIII del regio decreto</i>		



Economia assicurativa e previdenziale	<i>30.9.1938 n.1652 come modificata dal DM 27.10.1992 in G.U. n. 18 del 23.1.1993 e DM 26.2.1996 in G.U. n. 97 del 26.4.1996</i>	84/S Scienze economico-aziendali	LM-77 Scienze economico-aziendali
Economia aziendale	<i>Tabella VIII del regio decreto 30.9.1938 n.1652 come modificata dal DM 27.10.1992 in G.U. n. 18 del 23.1.1993 e DM 26.2.1996 in G.U. n. 97 del 26.4.1996</i>	84/S Scienze economico-aziendali	LM-77 Scienze economico-aziendali
Economia bancaria	<i>Tabella VIII del regio decreto 30.9.1938 n.1652 come modificata dal DM 27.10.1992 in G.U. n. 18 del 23.1.1993 e DM 26.2.1996 in G.U. n. 97 del 26.4.1996</i>	84/S Scienze economico-aziendali	LM-77 Scienze economico-aziendali
Economia bancaria, finanziaria e assicurativa	<i>Macerata -E' adottato l'ordinamento di Economia Bancaria</i>	84/S Scienze economico-aziendali	LM-77 Scienze economico-aziendali
Economia del commercio internazionale e dei mercati valutari	<i>Tabella VIII del regio decreto 30.9.1938 n.1652 come modificata dal DM 27.10.1992 in G.U. n. 18 del 23.1.1993 e DM 26.2.1996 in G.U. n. 97 del 26.4.1996</i>	64/S Scienze dell'economia	LM-56 Scienze dell'economia
Economia del turismo	<i>Tabella VIII del regio decreto 30.9.1938 n.1652 come modificata dal DM 27.10.1992 in G.U. n. 18 del 23.1.1993 e DM 26.2.1996 in G.U. n. 97 del 26.4.1996</i>	64/S Scienze dell'economia	LM-56 Scienze dell'economia
		84/S Scienze economico-aziendali	LM-77 Scienze economico-aziendali
Economia delle amministrazioni pubbliche e delle istituzioni internazionali	<i>Tabella VIII del regio decreto 30.9.1938 n.1652 come modificata dal DM 27.10.1992 in G.U. n. 18 del 23.1.1993 e DM 26.2.1996 in G.U. n. 97 del 26.4.1996</i>	64/S Scienze dell'economia	LM-56 Scienze dell'economia
		84/S Scienze economico-aziendali	LM-77 Scienze economico-aziendali
Economia delle istituzioni e dei mercati finanziari	<i>Tabella VIII del regio decreto 30.9.1938 n.1652 come modificata dal DM 27.10.1992 in G.U. n. 18 del 23.1.1993 e DM 26.2.1996 in G.U. n. 97 del 26.4.1996</i>	64/S Scienze dell'economia	LM-56 Scienze dell'economia
		19/S Finanza	LM-16 Finanza
Economia e commercio	<i>Tabella VIII del regio decreto 30.9.1938 n.1652 come modificata</i>	64/S Scienze dell'economia	LM-56 Scienze dell'economia
		84/S Scienze economico-aziendali	LM-77 Scienze economico-aziendali
Economia e finanza	<i>Parma -Decreto Rettorale 31.7.1998 su GU 234 del 7.10.1998</i>	19/S Finanza	LM-16 Finanza
		84/S Scienze economico-aziendali	LM-77 Scienze economico-aziendali
Economia e gestione dei servizi	<i>Modena e Reggio Emilia (Reggio Emilia) -Decreto Rett. del 30.7.1998 in Suppl. G.U. n. 208/1998</i>	84/S Scienze economico-aziendali	LM-77 Scienze economico-aziendali
Economia e legislazione per l'impresa	<i>Tabella VIII del regio decreto 30.9.1938 n.1652 come modificata dal DM 27.10.1992 in G.U. n. 18 del 23.1.1993 e DM 26.2.1996 in G.U. n. 97 del 26.4.1996</i>	84/S Scienze economico-aziendali	LM-77 Scienze economico-aziendali

Economia industriale	<i>Tabella VIII del regio decreto 30.9.1938 n.1652 come modificata dal DM 27.10.1992 in G.U. n. 18 del 23.1.1993 e DM 26.2.1996 in G.U. n. 97 del 26.4.1996</i>	64/S Scienze dell'economia	LM-56 Scienze dell'economia
		84/S Scienze economico-aziendali	LM-77 Scienze economico-aziendali
Economia marittima e dei trasporti	<i>Tabella VIII del regio decreto 30.9.1938 n.1652 come modificata dal DM 27.10.1992 in G.U. n. 18 del 23.1.1993 e DM 26.2.1996 in G.U. n. 97 del 26.4.1996</i>	84/S Scienze economico-aziendali	LM-77 Scienze economico-aziendali
Economia per le arti, la cultura e la comunicazione	<i>Milano Bocconi -Decreto Rett. n. 4818 del 23.7.1999</i>	83/S Scienze economiche per l'ambiente e la cultura	LM-76 Scienze economiche per l'ambiente e la cultura
		84/S Scienze economico-aziendali	LM-77 Scienze economico-aziendali
Economia politica	<i>Tabella VIII del regio decreto 30.9.1938 n.1652 come modificata dal DM 27.10.1992 in G.U. n. 18 del 23.1.1993 e DM 26.2.1996 in G.U. n. 97 del 26.4.1996</i>	64/S Scienze dell'economia	LM-56 Scienze dell'economia
Farmacia	<i>Tabella XXVII del regio decreto 30.9.1938 n.1652 come modificata dal DM 30.6.1995 in G.U. n. 41 del 19.2.1996</i>	14/S Farmacia e farmacia industriale	LM-13 Farmacia e farmacia industriale
Filologia e storia dell'Europa Orientale	<i>Napoli Orientale -D.P.R. 16.4.1973 n. 543 in G.U. n. 240 del 17.9.1973</i>	42/S Lingue e letterature moderne euroamericane	LM-37 Lingue e letterature moderne europee e americane
Filologie, storia e cultura dei paesi islamici	<i>Napoli Orientale -Decreto Rett.31.10.1997 su G.U. 263 del 11.11.1997</i>	41/S Lingue e letterature afroasiatiche	LM-36 Lingue e letterature dell'Africa e dell'Asia
Filosofia	<i>Tabella XIII del regio decreto 30.9.1938 n.1652 come modificata dal DM 6.7.1995 in G.U. n. 270 del 18.11.1995 e D.M. 7.3.1997 in G.U. n. 104 del 7.5.1997</i>	17/S Filosofia e storia della scienza 18/S Filosofia teoretica, morale, politica ed estetica 96/S Storia della filosofia	LM-78 Scienze filosofiche
Fisica	<i>Tabella XXI del regio decreto 30.9.1938 n.1652 come modificata dal DM 23.2.1994 in G.U. n. 147 del 25.6.1994</i>	20/S Fisica	LM-17 Fisica
		50/S Modellistica matematico-fisica per l'ingegneria	LM-44 Modellistica matematico-fisica per l'ingegneria
		66/S Scienze dell'universo	LM-58 Scienze dell'universo
Geografia	<i>Tabella XXXIV del regio decreto 30.9.1938 n.1652 come modificata dal DM 29.12.1992 in G.U. n. 170 del 22.7.1993</i>	21/S Geografia	LM-80 Scienze geografiche
Giurisprudenza	<i>Tabella III del regio decreto 30.9.1938 n.1652 come modificata dal DM 11.2.1994 in G.U. n. 148 del 27.6.1994, DM 31.5.1995 in G.U. n. 266 del 14.11.1995 e D.M. 8.8.1996 in G.U. n. 236 del 8.10.1996</i>	22/S Giurisprudenza 102/S Teoria e tecniche della normazione e dell'informazione giuridica	LMG/01 Giurisprudenza



Informatica	<i>Tab. XXVI-bis del regio decreto 30.9.1938 n.1652 come modificata dal DM 30.10.1992 in G.U. n.59 del 12.3.1993</i>	23/S Informatica	LM-18 Informatica LM-66 Sicurezza informatica
		100/S Tecniche e metodi per la società dell'informazione	LM-91 Tecniche e metodi per la società dell'informazione
Ingegneria aerospaziale	<i>Tabella XXIX del regio decreto 30.9.1938 n.1652 come modificata dal DM 22.5.1995 in G.U. n. 166 del 18.7.1995</i>	25/S Ingegneria aerospaziale e astronautica	LM-20 Ingegneria aerospaziale e astronautica
Ingegneria biomedica	<i>Tabella XXIX del regio decreto 30.9.1938 n.1652 come modificata dal DM 22.5.1995</i>	26/S Ingegneria biomedica	LM-21 Ingegneria biomedica
Ingegneria chimica	<i>Tabella XXIX del regio decreto 30.9.1938 n.1652 come modificata dal DM 22.5.1995 in G.U. n. 166 del 18.7.1995</i>	27/S Ingegneria chimica	LM-22 Ingegneria chimica LM-26 Ingegneria della sicurezza
Ingegneria civile	<i>Tabella XXIX del regio decreto 30.9.1938 n.1652 come modificata dal DM 22.5.1995 in G.U. n. 166 del 18.7.1995</i>	28/S Ingegneria civile	LM-23 Ingegneria civile LM-24 Ingegneria dei sistemi edilizi LM-26 Ingegneria della sicurezza
Ingegneria dei materiali	<i>Tabella XXIX del regio decreto 30.9.1938 n.1652 come modificata dal DM 22.5.1995 in G.U. n. 166 del 18.7.1995</i>	61/S Scienza e ingegneria dei materiali	LM-53 Scienza e ingegneria dei materiali
Ingegneria delle telecomunicazioni	<i>Tabella XXIX del regio decreto 30.9.1938 n.1652 come modificata dal DM 22.5.1995 in G.U. n. 166 del 18.7.1995</i>	30/S Ingegneria delle telecomunicazioni	LM-27 Ingegneria delle telecomunicazioni LM-26 Ingegneria della sicurezza
Ingegneria edile	<i>Tabella XXIX del regio decreto 30.9.1938 n.1652 come modificata dal DM 22.5.1995 in G.U. n. 166 del 18.7.1995</i>	28/S Ingegneria civile	LM-23 Ingegneria civile LM-24 Ingegneria dei sistemi edilizi LM-26 Ingegneria della sicurezza
Ingegneria edile -Architettura	<i>Decreti Pavia, Roma Sapienza, L'Aquila -Decreto Rett. n. 198-0084 del 29.7.1998 in G.U. n. 193 del 29.8.1998</i>	4/S Architettura e ingegneria edile	LM-4 Architettura e ingegneria edile-architettura
Ingegneria elettrica	<i>Tabella XXIX del regio decreto 30.9.1938 n.1652 come modificata dal DM 22.5.1995 in G.U. n. 166 del 18.7.1995</i>	31/S Ingegneria elettrica	LM-28 Ingegneria elettrica LM-26 Ingegneria della sicurezza
		29/S Ingegneria dell'automazione	LM-25 Ingegneria dell'automazione
Ingegneria elettronica	<i>Tabella XXIX del regio decreto 30.9.1938 n.1652 come modificata dal DM 22.5.1995 in G.U. n. 166 del 18.7.1995</i>	32/S Ingegneria elettronica	LM-29 Ingegneria elettronica
		29/S Ingegneria dell'automazione	LM-25 Ingegneria dell'automazione



Ingegneria gestionale	<i>Tabella XXIX del regio decreto 30.9.1938 n.1652 come modificata dal DM 22.5.1995 in G.U. n. 166 del 18.7.1995</i>	34/S Ingegneria gestionale	LM-31 Ingegneria gestionale
Ingegneria industriale	<i>Modena e Reggio Emilia (Reggio Emilia) -Decreto Rett. n. 501 del 30.7.1998 in G.U. del 7.9.1998</i>	36/S Ingegneria meccanica	LM-33 Ingegneria meccanica
Ingegneria informatica	<i>Tabella XXIX del regio decreto 30.9.1938 n.1652 come modificata dal DM 22.5.1995 in G.U. n. 166 del 18.7.1995</i>	35/S Ingegneria informatica	LM-32 Ingegneria informatica
Ingegneria meccanica	<i>Tabella XXIX del regio decreto 30.9.1938 n.1652 come modificata dal DM 22.5.1995 in G.U. n. 166 del 18.7.1995</i>	36/S Ingegneria meccanica	LM-33 Ingegneria meccanica
Ingegneria medica	<i>Roma Tor Vergata -vedi Ingegneria biomedica</i>	26/S Ingegneria biomedica	LM-21 Ingegneria biomedica
Ingegneria navale	<i>Tabella XXIX del regio decreto 30.9.1938 n.1652 come modificata dal DM 22.5.1995 in G.U. n. 166 del 18.7.1995</i>	37/S Ingegneria navale	LM-34 Ingegneria navale
Ingegneria nucleare	<i>Tabella XXIX del regio decreto 30.9.1938 n.1652 come modificata dal DM 22.5.1995 in G.U. n. 166 del 18.7.1995</i>	33/S Ingegneria energetica e nucleare	LM-30 Ingegneria energetica e nucleare LM-26 Ingegneria della sicurezza
Ingegneria per l'ambiente e il territorio	<i>Tabella XXIX del regio decreto 30.9.1938 n.1652 come modificata dal DM 22.5.1995 in G.U. n. 166 del 18.7.1995</i>	38/S Ingegneria per l'ambiente e il territorio	LM-35 Ingegneria per l'ambiente e il territorio LM-26 Ingegneria della sicurezza
Lettere	<i>Tabella XII del regio decreto 30.9.1938 n.1652 come modificata dal DM 30. 10.1995 in G.U. n. 14 del 18.1.1996 e D.M. 5.2.1997 in G.U. n. 74 del 29.3.1997</i>	1/S Antropologia culturale ed etnologia	LM-1 Antropologia culturale ed etnologia
		2/S Archeologia	LM-2 Archeologia
		5/S Archivistica e biblioteconomia	LM-5 Archivistica e biblioteconomia
		10/S Conservazione dei beni architettonici e ambientali	LM-10 Conservazione dei beni architettonici e ambientali
		12/S Conservazione e restauro del patrimonio storico-artistico	LM-11 Conservazione e restauro dei beni culturali
		15/S Filologia e letterature dell'antichità	LM-15 Filologia, letterature e storia dell'antichità
		16/S Filologia moderna 40/S Lingua e cultura italiana	LM-14 Filologia moderna
		21/S Geografia 24/S Informatica per le discipline umanistiche 44/S Linguistica 51/S Musicologia e beni musicali	LM-80 Scienze geografiche LM-43 Metodologie informatiche per le discipline umanistiche LM-39 Linguistica LM-45 Musicologia e beni culturali



Lingua e cultura italiana	<i>Università per stranieri di Siena D.R. n. 95 del 4.9.1998</i>	72/S Scienze delle religioni 73/S Scienze dello spettacolo e della produzione multimediale 93/S Storia antica 94/S Storia contemporanea 97/S Storia medievale 98/S Storia moderna 95/S Storia dell'arte 16/S Filologia moderna	LM-64 Scienze delle religioni LM-65 Scienze dello spettacolo e produzione multimediale LM-84 Scienze storiche LM-89 Storia dell'arte LM-14 Filologia moderna
Lingue, culture ed istituzioni dei paesi del Mediterraneo	<i>Napoli Orientale -Decreto Rett. n. del 14.2.2000 1832 del 27.12.1999 in G.U. n. 36</i>	41/S Lingue e letterature afroasiatiche 42/S Lingue e letterature moderne euroamericane 2/S Archeologia 41/S Lingue e letterature afroasiatiche	LM-36 Lingue e letterature dell'Africa e dell'Asia LM-37 Lingue e letterature moderne europee e americane LM-2 Archeologia LM-36 Lingue e letterature dell'Africa e dell'Asia
Lingue e civiltà orientali	<i>Tab. IX-quater del regio decreto 30.9.1938 n.1652, aggiunta dal D.M. 23.2.1994 in G.U. n.218 del 17.9.1994</i>	43/S Lingue straniere per la comunicazione internazionale 44/S Linguistica	LM-38 Lingue moderne per la comunicazione e la cooperazione LM-39 Linguistica
Lingue e culture dell'Europa Orientale	<i>Napoli Orientale -Decreto Rett. n. 1856 del 28.12.1999 in G.U. n. 36 del 14.2.2000</i>	72/S Scienze delle religioni 95/S Storia dell'arte 42/S Lingue e letterature moderne euroamericane	LM-64 Scienze delle religioni LM-89 Storia dell'arte LM-37 Lingue e letterature moderne europee e americane
Lingue e culture europee	<i>Catania (Catania e Ragusa), Modena e Reggio Emilia -Decreto Rett. 15.10.1997 in G.U. n. 253 del 29.10.1997</i>	42/S Lingue e letterature moderne euroamericane	LM-37 Lingue e letterature moderne europee e americane
Lingue e letterature orientali	<i>Tab. IX-bis del regio decreto 30.9.1938 n.1652 come modificata dal D.P.R. n. 934 del 5.9.1980 in G.U. n.11 del 13.1.1981</i>	41/S Lingue e letterature afroasiatiche	L-36 Lingue e letterature dell'Africa e dell'Asia
Lingue e letterature straniere	<i>Tabella IX del regio decreto 30.9.1938 n. 1652 come modificata dal DM 2.10.1995 in G.U. n. 140 del 17.6.1996 come corretto con il DM 27.2.1997 in G.U. n. 105 del 8.5.1997</i>	39/S Interpretariato di conferenza 104/S Traduzione letteraria e in traduzione tecnico-scientifica	LM-94 Traduzione specialistica e interpretariato
		41/S Lingue e letterature afroasiatiche	LM-36 Lingue e letterature dell'Africa e dell'Asia
		42/S Lingue e letterature moderne Euroamericane	LM-37 Lingue e letterature moderne europee e americane
		43/S Lingue straniere per la	LM-38 Lingue moderne per la



		comunicazione internazionale	comunicazione e la cooperazione
		44/S Linguistica	LM-39 Linguistica
Marketing	<i>Parma -Decreto Rett. del 31.07.1998 in G.U. n. 234 del 7.10.1998</i>	84/S Scienze economico-aziendali	LM-77 Scienze economico-aziendali
Matematica	<i>Tabella XXII del regio decreto 30.9.1938 n.1652 come modificata dal DM 26.2.1996 in G.U. n. 97 del 26.4.1996</i>	45/S Matematica	LM-40 Matematica
		50/S Modellistica matematico-fisica per l'ingegneria	LM-44 Modellistica matematico-fisica per l'ingegneria
Materie letterarie	<i>Tabella XIV del regio decreto 30.9.1938 n.1652</i>	40/S Lingua e cultura italiana	LM-14 Filologia moderna
Medicina e Chirurgia	<i>Tabella XVIII del regio decreto 30.9.1938 n.1652 come modificata dal DM 10.7.1996 in G.U. n. 255 del 30.10.1996</i>	46/S Medicina e chirurgia	LM-41 Medicina e chirurgia
Medicina veterinaria	<i>Tabella XXXIII del regio decreto 30.9.1938 n.1652 come modificata dal DM 5.6.1995 in G.U. n. 226 del 27.9.1995</i>	47/S Medicina veterinaria	LM-42 Medicina veterinaria
Musicologia	<i>Tab. XII-bis del regio decreto 30.9.1938 n.1652 aggiunta dal DM 25.11.1996 in G.U.n.75 dell'1.4.1997</i>	51/S Musicologia e beni musicali	LM-45 Musicologia e beni culturali
		73/S Scienze dello spettacolo e della produzione multimediale	LM-65 Scienze dello spettacolo e produzione multimediale
Odontoiatria e protesi dentaria	<i>Tabella XVIII-bis del regio decreto 30.9.1938 n.1652 come modificata dal D.P.R. n. 27.10.1988 in G.U. n. 83 del 6.4.1989</i>	52/S Odontoiatria e protesi dentaria	LM-46 Odontoiatria e protesi dentaria
Pedagogia	<i>Tabella XV del regio decreto 30.9.1938 n.1652</i>	65/S Scienze dell'educazione degli adulti e della formazione continua	LM-57 Scienze dell'educazione degli adulti e della formazione continua
		87/S Scienze pedagogiche	LM-85 Scienze pedagogiche
Pianificazione territoriale e urbanistica	<i>Tab. XXX-bis del regio decreto 30.9.1938 n.1652 come modificata dal D.P.R. n. 806 del 9.9.1982 in G.U. n. 305 del 5.11.1982</i>	54/S Pianificazione territoriale urbanistica e ambientale	LM-48 Pianificazione territoriale urbanistica e ambientale
Pianificazione territoriale, urbanistica e ambientale	<i>Tabella XXX del regio decreto 30.9.1938 n.1652 come modificata dal D.M. 19.7.1993 in G.U.n.261 del 6.11.1993</i>	54/S Pianificazione territoriale urbanistica e ambientale	LM-48 Pianificazione territoriale urbanistica e ambientale
Politica del territorio	<i>Trieste (Gorizia) -Decreto Rett. 31.10.1997 su GU 291 del 15.12.1997</i>	54/S Pianificazione territoriale urbanistica e ambientale	LM-48 Pianificazione territoriale urbanistica e ambientale
Psicologia	<i>Tabella XV-ter del regio decreto 30.9.1938 n.1652 come modificata dal DM 17.7.1995 in G.U. n. 268 del 16.11.1995</i>	58/S Psicologia	LM-51 Psicologia
		13/S Editoria, comunicazione multimediale e giornalismo	LM-19 Informazione e sistemi editoriali



Relazioni pubbliche	<i>Tab. XXXVII del regio decreto 30.9.1938 n.1652 aggiunta dal D.M. 25.7.1991 in G.U. n.68 del 21.3.1992</i>	59/S Pubblicità e comunicazione d'impresa 67/S Scienze della comunicazione sociale e istituzionale	LM-59 Scienze della comunicazione pubblica, d'impresa e pubblicità
		101/S Teoria della comunicazione	LM-92 Teorie della comunicazione LM-93 Teorie e metodologie dell'e-learning e della media education
Scienza dei materiali	<i>Tabella VI del regio decreto 30.9.1938 n.1652 come modificata dal DM 21.4.1993 in G.U. n. 176 del 29.7.1993</i>	61/S Scienza e ingegneria dei materiali	LM-53 Scienza e ingegneria dei materiali
Scienze agrarie	<i>Tabella XXXI del regio decreto 30.9.1938 n.1652 come modificata dal DM 10.12.1993 in G.U. n. 143 del 21.6.1994</i>	77/S Scienze e tecnologie agrarie	LM-69 Scienze e tecnologie agrarie
Scienze agrarie tropicali e subtropicali	<i>Tab. XXXII-bis del regio decreto 30.9.1938 n.1652 come modificata dal D.P.R. 5.4.1989 in G.U. n. 214 del 13.9.1989 e dal DM 8.8.96 in G.U. n.262 del 8.11.96</i>	77/S Scienze e tecnologie agrarie	LM-69 Scienze e tecnologie agrarie
Scienze ambientali	<i>Tab. XXXV del regio decreto 30.9.1938 n.1652 come modificata dal D.M. 19.7.1996 in G.U.n.256 del 31.10.1996</i>	82/S Scienze e tecnologie per l'ambiente e il territorio	LM-75 Scienze e tecnologie per l'ambiente e il territorio
Scienze biologiche	<i>Tabella XXV del regio decreto 30.9.1938 n.1652 come modificata dal DM 26.5.1995 in G.U. n. 266 del 14.11.1995</i>	6/S Biologia	LM-6 Biologia
		69/S Scienze della nutrizione umana	LM-61 Scienze della nutrizione umana
Scienze dell'amministrazione	<i>Tab. III-bis del regio decreto 30.9.1938 n.1652 aggiunta dal D.M. 31.5.1995 in G.U. n.268 del 16.11.1995</i>	71/S Scienze delle pubbliche amministrazioni	LM-63 Scienze delle pubbliche amministrazioni
Scienze dell'educazione	<i>Tabella XV del regio decreto 30.9.1938 n.1652 come modificata dal DM 17.5.1996 in G.U. n. 150 del 28.6.1996, dal D.M. 4.11.1996 in G.U. n.28 del 4.2.1997 e dal D.M. 5.2.1997 in G.U. n. 74 del 29.3.1997</i>	56/S Programmazione e gestione dei servizi educativi e formativi	LM-50 Programmazione e gestione dei servizi educativi
		65/S Scienze dell'educazione degli adulti e della formazione continua	LM-57 Scienze dell'educazione degli adulti e della formazione continua
		87/S Scienze pedagogiche	LM-85 Scienze pedagogiche LM-93 Teorie e metodologie dell'e-learning e della media education
Scienze dell'informazione	<i>Tab. XXVI-bis del regio decreto 30.9.1938 n.1652 aggiunta dal D.P.R. n. 24 28.1.1969</i>	23/S Informatica	LM-18 Informatica LM-66 Sicurezza informatica
		100/S Tecniche e metodi per la società dell'informazione	LM-91 Tecniche e metodi per la società dell'informazione



Scienze della comunicazione	<i>Tabella XL del regio decreto 30.9.1938 n.1652 come modificata dal DM 31.10.1991 in G.U. n. 139</i> <i>del 15.6.1992, dal D.M. 21.4.1993 in G.U. n. 177 del 30.7.1993 e dal DM 11.4.1996 in G.U. n. 140 del 17.6.1996</i>	13/S Editoria, comunicazione multimediale e giornalismo	LM-19 Informazione e sistemi editoriali
		59/S Pubblicità e comunicazione d'impresa 67/S Scienze della comunicazione sociale e istituzionale	LM-59 Scienze della comunicazione pubblica, d'impresa e pubblicità
		100/S Tecniche e metodi per la società dell'informazione	LM-91 Tecniche e metodi per la società dell'informazione
		101/S Teoria della comunicazione	LM-92 Teorie della comunicazione LM-93 Teorie e metodologie dell'e-learning e della media education
Scienze della cultura	<i>Modena e Reggio Emilia -Decreto Rett. del 30.7.1998 in G.U. n. 208 del 7.9.1998</i>	1/S Antropologia culturale ed etnologia	LM-1 Antropologia culturale ed etnologia
Scienze della formazione primaria	<i>Tabella XXIII del regio decreto 30.9.1938 n.1652 come modificata dal D.P.R. 31.7.1996 in G.U. n. 214 del 12.9.1996</i>		In attesa della/e nuova/e classe/i di laurea magistrale
Scienze della produzione animale Scienze delle produzioni animali	<i>Tab. XXXI-ter del regio decreto 30.9.1938 n.1652 aggiunta dal D.P.R. n. 994 del 19.7.1986 in G.U. n. 31 del 7.2.1987e modificata dal D.P.R. n. 585 del 30.10.1987 in G.U. n. 70 del 24.3.1988</i>	79/S Scienze e tecnologie agrozootecniche	LM-86 Scienze zootecniche e tecnologie animali
Scienze della programmazione sanitaria	<i>Università di Modena e Reggio Emilia – Decreto Rett. n. 501 del 30.7.1998</i>	84/S Scienze economico-aziendali	LM-77 Scienze economico-aziendali
Scienze e tecniche dell'interculturalità	<i>Palermo, Trieste -Decreto Rett. 31.7.1998 su G.U. 203 del 1.9.1998</i>	57/S Programmazione e gestione delle politiche e dei servizi sociali	LM-87 Servizio sociale e politiche sociali
		43/S Lingue straniere per la comunicazione internazionale	LM-38 Lingue moderne per la comunicazione e la cooperazione
Scienze e tecnologie agrarie	<i>Tabella XXXI del regio decreto 30.9.1938 n.1652 come modificata dal DM 10.12.1993 in G.U. n. 143 del 21.6.1994 e D.M. 29.9.1994 su G.U.184 del 8.8.1995</i>	77/S Scienze e tecnologie agrarie	LM-69 Scienze e tecnologie agrarie
		79/S Scienze e tecnologie agrozootecniche	LM-86 Scienze zootecniche e tecnologie animali
Scienze e tecnologie alimentari	<i>Tabella XXXI-bis del regio decreto 30.9.1938 n.1652 come modificata dal DM 10.12.1993 in G.U. n. 143 del 21.6.1994</i>	78/S Scienze e tecnologie agroalimentari	LM-70 Scienze e tecnologie alimentari
Scienze e tecnologie delle produzioni animali	<i>Tab. XXXI-ter del regio decreto 30.9.1938 n.1652 come modificata dal D.M. 8.8.1996 in G.U. n. 236 dell'8.10.1996</i>	79/S Scienze e tecnologie agrozootecniche	LM-86 Scienze zootecniche e tecnologie animali
Scienze economiche, statistiche e	<i>Milano Bocconi -Decreto Rett. n.</i>	64/S Scienze dell'economia	LM-56 Scienze dell'economia

sociali	4818 del 23.7.1999	91/S Statistica economica, finanziaria ed attuariale	LM-82 Scienze statistiche
Scienze forestali Scienze forestali e ambientali	Tabella XXXII del regio decreto 30.9.1938 n.1652 come modificata dal DM 10.12.1993 in G.U. n. 143 del 21.6.1994	74/S Scienze e gestione delle risorse rurali e forestali	LM-73 Scienze e tecnologie forestali ed ambientali
Scienze geologiche	Tabella XXVI del regio decreto 30.9.1938 n.1652 come modificata dal D.P.R. 4.5.1989 in G.U. n. 230 del 2.10.1989	86/S Scienze geologiche 85/S Scienze geofisiche	LM-74 Scienze e tecnologie geologiche LM-79 Scienze geofisiche
Scienze internazionali e diplomatiche	Tab. XXXVI del regio decreto 30.9.1938 n.1652 come modificata dal D.M. 10.10.1995 in G.U. n. 54 del 5.3.1996 e dal D.M. 11.4.1996 in G.U. n. 138 del 14.6.1996	60/S Relazioni internazionali	LM-52 Relazioni internazionali
		88/S Scienze per la cooperazione allo sviluppo	LM-81 Scienze per la cooperazione allo sviluppo
		99/S Studi europei	LM-90 Studi europei
Scienze motorie	D. Lgs. 8.5.1998 n.178 in G.U. n. 131 dell'8.6.1998	53/S Organizzazione e gestione dei servizi per lo sport e le attività motorie	LM-47 Organizzazione e gestione dei servizi per lo sport e le attività motorie
		75/S Scienze e tecnica dello sport	LM-68 Scienze e tecniche dello sport
		76/S Scienze e tecniche delle attività motorie preventive e adattative	LM-67 Scienze e tecniche delle attività motorie preventive e adattative
Scienze naturali	Tab. XXIV del regio decreto 30.9.1938 n.1652 come modificata dal D.M. 8.8.1996 in G.U. n.261 del 7.11.1996	68/S Scienze della natura	LM-60 Scienze della natura
Scienze nautiche	Napoli "Parthenope" (Napoli Navale) - Decreto Rett. n. 3909 del 27.10.1997 in G.U. n. 268 del 17.11.1997	80/S Scienze e tecnologie dei sistemi di navigazione	LM-72 Scienze e tecnologie della navigazione
Scienze politiche	Tabella IV del regio decreto 30.9.1938 n.1652 come modificata dal DM 4.11.1995 in G.U. n. 13 del 17.1.1996	57/S Programmazione e gestione delle politiche e dei servizi sociali	LM-87 Servizio sociale e politiche sociali
		60/S Relazioni internazionali	LM-52 Relazioni internazionali
		64/S Scienze dell'economia	LM-56 Scienze dell'economia
		70/S Scienze della politica	LM-62 Scienze della politica
		71/S Scienze delle pubbliche amministrazioni	LM-63 Scienze delle pubbliche amministrazioni
		88/S Scienze per la cooperazione allo sviluppo	LM-81 Scienze per la cooperazione allo sviluppo
		89/S Sociologia	LM-88 Sociologia e ricerca sociale



		99/S Studi europei	LM-90 Studi europei
Scienze statistiche demografiche e sociali	<i>Tabella V del regio decreto 30.9.1938 n.1652 come modificata dal DM 21.10.1992 in G.U. n. 24 del 30.1.93 e dal D.M. 7.11.1995 in G.U. n. 34 del 10.2.1996</i>	90/S Statistica demografica e sociale	LM-82 Scienze statistiche
Scienze statistiche ed attuariali	<i>Tabella V del regio decreto 30.9.1938 n.1652 come modificata dal DM 21.10.1992 in G.U. n. 24 del 30.1.93 e dal D.M. 7.11.1995 in G.U. n. 34 del 10.2.1996</i>	91/S Statistica economica, finanziaria ed attuariale	LM-16 Finanza LM-82 Scienze statistiche LM-83 Scienze statistiche attuariali e finanziarie
Scienze statistiche ed economiche	<i>Tabella V del regio decreto 30.9.1938 n.1652 come modificata dal DM 21.10.1992 in G.U. n. 24 del 30.1.93 e dal D.M. 7.11.1995 in G.U. n. 34 del 10.2.1996</i>	91/S Statistica economica, finanziaria ed attuariale	LM-82 Scienze statistiche LM-83 Scienze statistiche attuariali e finanziarie
Scienze strategiche	<i>Torino -Decreto Rett. n. 1962 del 13.10.1998</i>	DS/S	In attesa delle nuove classi di laurea magistrale
Scienze turistiche	<i>Milano IULM -Decreto Rett. n. 10602 del 28.10.1998</i>	55/S Progettazione e gestione dei sistemi turistici	LM-49 Progettazione e gestione dei sistemi turistici
Servizio sociale	<i>Roma LUMSA, Trieste -Decreto Rett. 17.12.1998 su G.U. del 3 del 5.1.1999</i>	57/S Programmazione e gestione delle politiche e dei servizi sociali	LM-87 Servizio sociale e politiche sociali
Sociologia	<i>Tabella IV-bis del regio decreto 30.9.1938 n.1652 come modificata dal DM 6.2.1991 in G.U. 87 del 13.4.1991 e dal D.M. 14.5.1997 in G.U. n. 228 del 30.9.97</i>	89/S Sociologia 49/S Metodi per la ricerca empirica nelle scienze sociali	LM-88 Sociologia e ricerca sociale
Statistica	<i>Tabella V del regio decreto 30.9.1938 n.1652 come modificata dal DM 21.10.1992 in G.U. n. 24 del 30.1.93 e dal D.M. 7.11.1995 in G.U. n. 34 del 10.2.1996</i>	48/S Metodi per l'analisi valutativa dei sistemi complessi 92/S Statistica per la ricerca sperimentale	LM-82 Scienze statistiche
Statistica e informatica per l'azienda	<i>Tabella V del regio decreto 30.9.1938 n.1652 come modificata dal DM 21.10.1992 in G.U. n. 24 del 30.1.93 e dal D.M. 7.11.1995 in G.U. n. 34 del 10.2.1996</i>	92/S Statistica per la ricerca sperimentale	LM-82 Scienze statistiche
Storia	<i>Tabella XXXIII-bis del regio decreto 30.9.1938 n.1652 come modificata dal DM 18.3.1996 in G.U. n. 98 del 27.4.1996</i>	93/S Storia antica 94/S Storia contemporanea 97/S Storia medievale 98/S Storia moderna	LM-84 Scienze storiche
Storia e conservazione dei beni architettonici e ambientali	<i>Tabella XXX del regio decreto 30.9.1938 n.1652 come modificata ed integrata dal D.M. 19.7.1993 in G.U. n. 261 del 6.11.1993</i>	10/S Conservazione dei beni architettonici e ambientali	LM-10 Conservazione dei beni architettonici e ambientali
		1/S Antropologia culturale ed	LM-1 Antropologia culturale ed

Storia e conservazione dei beni culturali	<i>Macerata -Decreto Rett. n. 33 del 15.11.1997</i>	etnologia	etnologia
		2/S Archeologia	LM-2 Archeologia
		5/S Archivistica e biblioteconomia	LM-5 Archivistica e biblioteconomia
		12/S Conservazione e restauro del patrimonio storico-artistico	LM-11 Conservazione e restauro dei beni culturali
		24/S Informatica per le discipline umanistiche	LM-43 Metodologie informatiche per le discipline umanistiche
		95/S Storia dell'arte	LM-89 Storia dell'arte
Studi comparatistici	<i>Catania (Ragusa), Napoli Orientale - Decreto Rett. n. 1195 del 6.8.1997</i>	41/S Lingue e letterature afroasiatiche	LM-36 Lingue e letterature dell'Africa e dell'Asia
		42/S Lingue e letterature moderne euroamericane	LM-37 Lingue e letterature moderne europee e americane
Traduzione ed interpretazione	<i>Tabella IX-quinquies del regio decreto 30.9.1938 n.1652 aggiunta dal D.M. 2.10.1995 in G.U. n. 101 del 2.5.1996</i>	39/S Interpretariato di conferenza 104/S Traduzione letteraria e in traduzione tecnico-scientifica	LM-94 Traduzione specialistica e interpretariato
Urbanistica	<i>Tab. XXX bis del regio decreto 30.9.1938 n.1652 aggiunta dal D.P.R. n. 1009 del 14.10.1970</i>	54/S Pianificazione territoriale urbanistica e ambientale	LM-48 Pianificazione territoriale urbanistica e ambientale
		SNT/01/S Scienze infermieristiche e ostetriche	LM/SNT1 Scienze infermieristiche e ostetriche
		SNT/02/S Scienze delle professioni sanitarie della riabilitazione	LM/SNT2 Scienze riabilitative delle professioni sanitarie
		SNT/03/S Scienze delle professioni sanitarie tecniche	LM/SNT3 Scienze delle professioni sanitarie tecniche
		SNT/04/S Scienze delle professioni sanitarie della prevenzione	LM/SNT4 Scienze delle professioni sanitarie della prevenzione



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

DECRETO 26 aprile 2011

Integrazione al decreto 9 luglio 2009 di equiparazione del diploma di laurea (DL) di vecchio ordinamento, lauree specialistiche (LS) e lauree magistrali (LM), ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi.

(GU n. 256 del 3-11-2011)

Il decreto interministeriale del 9 luglio 2009 e' integrato, nella parte relativa alla tabella, con l'equiparazione del diploma di laurea (DL) del vecchio ordinamento in «Ingegneria civile per la difesa del suolo e la pianificazione territoriale» (colonna 1 della tabella) alle lauree specialistiche della classe 28/S ingegneria civile del decreto ministeriale n. 509/99 (colonna 3 della tabella) e alle lauree magistrali della classe LM-23 Ingegneria civile del decreto ministeriale n. 270/04 (colonna 4 della tabella), ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi.

Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca
D.M. 11-11-2011

Equiparazione dei diplomi delle scuole dirette a fini speciali, istituite ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 162/1982, di durata triennale, e dei diplomi universitari, istituiti ai sensi della legge n. 341/1990, della medesima durata, alle lauree ex D.M. n. 509/99 e alle lauree ex D.M. n. 270/2004, ai fini della partecipazione ai concorsi pubblici.

(G.U. n. 44 del 22 febbraio 2012)

Art. 1

I diplomi delle scuole dirette a fini speciali istituite ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, riconosciuti al termine di un corso di durata triennale, e i diplomi universitari istituiti ai sensi della legge 19 novembre 1990, n. 341, della medesima durata, sono equiparati alle lauree universitarie delle classi di cui ai decreti ministeriali 4 agosto 2000 e 2 aprile 2001 e alle lauree universitarie delle classi di cui ai decreti ministeriali 16 marzo 2007 e 19 febbraio 2009 ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi, secondo le tabelle allegate che fanno parte integrante del presente decreto.

Art. 2

I possessori di diplomi di cui all'art. 1 del presente decreto afferenti all'area sanitaria, privi di valore abilitante, ai fini dell'equiparazione di cui al predetto art. 1, devono integrare l'esame finale con la prova scritta e la prova pratica, come previsto dall'art. 4 del decreto interministeriale del 24 luglio 1996, salvo il caso in cui gli stessi diplomi rientrino tra quelli dichiarati equipollenti dai decreti del Ministro della sanità di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica del 27 luglio 2000.

Allegato

Tabella 1

Equiparazioni tra Diplomi delle Scuole dirette a fini speciali D.P.R. n. 162/1982, Lauree delle classi D.M. n. 509/1999 e Lauree delle classi D.M. n. 270/2004

DIPLOMI (D.P.R. n. 162/1982)	LAUREE DELLA CLASSE (D.M. n. 509/1999)	LAUREE DELLA CLASSE (D.M. n. 270/2004)
Archivistica	13 Scienze dei beni culturali	L-01 Beni culturali
Assistente sociale	06 Scienze del servizio sociale	L-39 Servizio sociale
Costume e moda	23 Scienze e tecnologie delle arti figurative, della musica, dello spettacolo e della moda	L-03 Discipline delle arti figurative, della musica, dello spettacolo e della moda
Esperto in tecnologie tessili	10 Ingegneria industriale	L-09 Ingegneria industriale
Informatica (didattica a distanza)	26 Scienze e tecnologie informatiche	L-31 Scienze e tecnologie Informatiche
Logopedista	SNT/02 Professioni sanitarie della riabilitazione	L/SNT2 Professioni sanitarie della riabilitazione
Operatori tecnico-scientifici per i Beni culturali ed ambientali - Settore archeologico	41 Tecnologie per la conservazione e il restauro dei beni culturali	L-43 Tecnologie per la conservazione e il restauro dei beni culturali
Ortottista/i-assistente/i in oftalmologia	SNT/02 Professioni sanitarie della riabilitazione	L/SNT2 Professioni sanitarie della riabilitazione
Progettista per la nautica da diporto	10 Ingegneria industriale	L-09 Ingegneria industriale
Relazioni pubbliche	14 Scienze della comunicazione	L-20 Scienze della comunicazione
Rilevamento e rappresentazione dei beni architettonici	04 Scienze dell'architettura e dell'ingegneria edile	L-17 Scienze dell'architettura
Tecnico audiometrista	SNT/03 Professioni sanitarie tecniche	L/SNT3 Professioni sanitarie tecniche
Tecnico audioprotesista	SNT/03 Professioni sanitarie tecniche	L/SNT3 Professioni sanitarie tecniche
Tecnico cosmetologo	24 Scienze e tecnologie farmaceutiche	L-29 Scienze e tecnologie farmaceutiche
Tecnico della riabilitazione psichiatrica e psico-sociale	SNT/02 Professioni sanitarie della riabilitazione	L/SNT2 Professioni sanitarie della riabilitazione
Tecnico di assistenza sociale psichiatrica	SNT/02 Professioni sanitarie della	L/SNT2 Professioni sanitarie della

	riabilitazione	riabilitazione
Tecnico di audiometria e protesizzazione acustica	SNT/03 Professioni sanitarie tecniche	L/SNT3 Professioni sanitarie tecniche
Tecnico di dietologia e dietetica applicata o Dietista	SNT/03 Professioni sanitarie tecniche	L/SNT3 Professioni sanitarie tecniche
Tecnico di fisiopatologia cardiocircolatoria	SNT/03 Professioni sanitarie tecniche	L/SNT3 Professioni sanitarie tecniche
Tecnico di laboratorio biomedico	SNT/03 Professioni sanitarie tecniche	L/SNT3 Professioni sanitarie tecniche
Tecnico di logopedia	SNT/02 Professioni sanitarie della riabilitazione	L/SNT2 Professioni sanitarie della riabilitazione
Tecnico di logopedia e foniatria	SNT/02 Professioni sanitarie della riabilitazione	L/SNT2 Professioni sanitarie della riabilitazione
Tecnico di neurofisiopatologia	SNT/03 Professioni sanitarie tecniche	L/SNT3 Professioni sanitarie tecniche
Tecnico di radiologia medica	SNT/03 Professioni sanitarie tecniche	L/SNT3 Professioni sanitarie tecniche
Tecnico di terapia intensiva chirurgica	SNT/01 Professioni sanitarie infermieristiche e professione sanitaria ostetrica	L/SNT1 Professioni sanitarie infermieristiche e professione sanitaria ostetrica/o
Tecnico disegnatore (Disegno anatomico)	Non c'è equiparazione	Non c'è equiparazione
Tecnico in biotecnologie	01 Biotecnologie	L-02 Biotecnologie
Tecnico ortodermista	Non c'è equiparazione	Non c'è equiparazione
Tecnico specialista in impianti biotecnologici	01 Biotecnologie	L-02 Biotecnologie
Tecnico specializzato in cosmetologia	24 Scienze e tecnologie farmaceutiche	L-29 Scienze e tecnologie farmaceutiche
Terapista della riabilitazione della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva	SNT/02 Professioni sanitarie della riabilitazione	L/SNT2 Professioni sanitarie della riabilitazione
Terapista della riabilitazione, indirizzo neurologico	SNT/02 Professioni sanitarie della riabilitazione	L/SNT2 Professioni sanitarie della riabilitazione
Terapista della riabilitazione, indirizzo riabilitazione dell'apparato locomotore	SNT/02 Professioni sanitarie della riabilitazione	L/SNT2 Professioni sanitarie della riabilitazione
Terapista della riabilitazione, specializzato in chinesiterapia o terapia del linguaggio	SNT/02 Professioni sanitarie della riabilitazione	L/SNT2 Professioni sanitarie della riabilitazione
Topografo esperto	04 Scienze dell'architettura e dell'ingegneria edile	L-23 Scienze e tecniche dell'edilizia
Utilizzazione dell'energia	10 Ingegneria industriale	L-09 Ingegneria industriale

Tabella 2
 Equiparazioni tra Diplomi Universitari L. n. 341/1990, Lauree delle classi D.M. n. 509/1999 e Lauree delle classi D.M. n. 270/2004

DIPLOMI UNIVERSITARI (L. n. 341/1990)	LAUREE DELLA CLASSE (D.M. n. 509/1999)	LAUREE DELLA CLASSE (D.M. n. 270/2004)
Analisi chimico-biologiche	12 Scienze biologiche	L-13 Scienze biologiche
Banca e finanza	17 Scienze dell'economia e della gestione aziendale	L-18 Scienze dell'economia e della gestione aziendale
Beni culturali per operatori turistici	13 Scienze dei beni culturali	L-01 Beni culturali
Biologia	12 Scienze biologiche	L-13 Scienze biologiche
Biotecnologie agro-industriali	01 Biotecnologie	L-02 Biotecnologie
Biotecnologie industriali	01 Biotecnologie	L-02 Biotecnologie
Chimica	21 Scienze e tecnologie chimiche	L-27 Scienze e tecnologie chimiche
Commercio estero	28 Scienze economiche	L-33 Scienze economiche
Consulente del lavoro	02 Scienze dei servizi giuridici	L-14 Scienze dei servizi giuridici
Consulenza grafologica	18 Scienze dell'educazione e della formazione	L-19 Scienze dell'educazione e della formazione
Controllo di qualità nel settore industriale farmaceutico	24 Scienze e tecnologie farmaceutiche	L-29 Scienze e tecnologie farmaceutiche
Coordinamento per le attività di protezione civile	27 Scienze e tecnologie per l'ambiente e la natura	L-32 Scienze e tecnologie per l'ambiente e la natura
Dietista	SNT/03 Professioni sanitarie tecniche	L/SNT3 Professioni sanitarie tecniche
Dietologia e dietetica applicata	SNT/03 Professioni sanitarie tecniche	L/SNT3 Professioni sanitarie tecniche
Disegno anatomico	Non c'è equiparazione	Non c'è equiparazione
Disegno industriale	42 Disegno industriale	L-04 Disegno industriale

Economia applicata	28 Scienze economiche	L-33 Scienze economiche
Economia del sistema agroalimentare e dell'ambiente	17 Scienze dell'economia e della gestione aziendale	L-18 Scienze dell'economia e della gestione aziendale
Economia dell'ambiente	28 Scienze economiche	L-33 Scienze economiche
Economia delle imprese cooperative e delle organizzazioni non profit	17 Scienze dell'economia e della gestione aziendale	L-18 Scienze dell'economia e della gestione aziendale
Economia e amministrazione delle imprese	17 Scienze dell'economia e della gestione aziendale	L-18 Scienze dell'economia e della gestione aziendale
Economia e gestione dei servizi turistici	17 Scienze dell'economia e della gestione aziendale	L-18 Scienze dell'economia e della gestione aziendale
Economia e ingegneria della qualità	10 Ingegneria industriale	L-09 Ingegneria industriale
Edilizia	04 Scienze dell'architettura e dell'ingegneria edile	L-23 Scienze e tecniche dell'edilizia
Educatore di comunità	18 Scienze dell'educazione e della formazione	L-19 Scienze dell'educazione e della formazione
Educatore e divulgatore ambientale	18 Scienze dell'educazione e della formazione	L-19 Scienze dell'educazione e della formazione
Educatore nelle comunità infantili	18 Scienze dell'educazione e della formazione	L-19 Scienze dell'educazione e della formazione
Educatore professionale	18 Scienze dell'educazione e della formazione	L-19 Scienze dell'educazione e della formazione
Esperto linguistico d'impresa	03 Scienze della mediazione linguistica	L-12 Mediazione linguistica
Etica sanitaria e bioetica	29 Filosofia	L-05 Filosofia
Fisioterapista	SNT/02 Professioni sanitarie della riabilitazione	L/SNT2 Professioni sanitarie della riabilitazione
Geologia per la protezione dell'ambiente	16 Scienze della terra	L-34 Scienze geologiche
Geologo (Tecnico per il monitoraggio geoambientale)	16 Scienze della terra	L-34 Scienze geologiche
Gestione delle amministrazioni pubbliche	17 Scienze dell'economia e della gestione aziendale	L-18 Scienze dell'economia e della gestione aziendale
Gestione delle imprese alimentari	17 Scienze dell'economia e della gestione aziendale	L-18 Scienze dell'economia e della gestione aziendale
Gestione delle imprese cooperative e delle organizzazioni no profit	17 Scienze dell'economia e della gestione aziendale	L-18 Scienze dell'economia e della gestione aziendale
Gestione tecnica e amministrativa in agricoltura	20 Scienze e tecnologie agrarie, agroalimentari e forestali	L-25 Scienze e tecnologie agrarie e forestali
Giornalismo	14 Scienze della comunicazione	L-20 Scienze della comunicazione
Igiene e sanità animale	40 Scienze e tecnologie zootecniche e delle produzioni animali	L-38 Scienze zootecniche e tecnologie delle produzioni animali
Igienista dentale	SNT/03 Professioni sanitarie tecniche	L/SNT3 Professioni sanitarie tecniche
Infermiere	SNT/01 Professioni sanitarie, infermieristiche e professione sanitaria ostetrica/o	L/SNT1 Professioni sanitarie, infermieristiche e professione sanitaria ostetrica/o
Informatica	26 Scienze e tecnologie Informatiche	L-31 Scienze e tecnologie Informatiche
Informazione scientifica sul farmaco	24 Scienze e tecnologie farmaceutiche	L-29 Scienze e tecnologie farmaceutiche
Ingegneria aerospaziale	10 Ingegneria industriale	L-09 Ingegneria industriale
Ingegneria biomedica	09 Ingegneria dell'informazione	L-08 Ingegneria dell'informazione
Ingegneria chimica	10 Ingegneria industriale	L-09 Ingegneria industriale
Ingegneria dell'ambiente e delle risorse	08 Ingegneria civile e ambientale	L-07 Ingegneria civile e ambientale
Ingegneria dell'automazione	10 Ingegneria industriale	L-09 Ingegneria industriale
Ingegneria delle infrastrutture	08 Ingegneria civile e ambientale	L-07 Ingegneria civile e ambientale
Ingegneria delle materie plastiche	10 Ingegneria industriale	L-09 Ingegneria industriale
Ingegneria delle strutture	08 Ingegneria civile e ambientale	L-07 Ingegneria civile e ambientale
Ingegneria delle telecomunicazioni	09 Ingegneria dell'informazione	L-08 Ingegneria dell'informazione
Ingegneria edile	04 Scienze dell'architettura e dell'ingegneria edile	L-23 Scienze e tecniche dell'edilizia
Ingegneria elettrica	10 Ingegneria industriale	L-09 Ingegneria industriale
Ingegneria elettronica	09 Ingegneria dell'informazione	L-08 Ingegneria dell'informazione
Ingegneria energetica	10 Ingegneria industriale	L-09 Ingegneria industriale



Ingegneria informatica	09 Ingegneria dell'informazione	L-08 Ingegneria dell'informazione
Ingegneria informatica e automatica	09 Ingegneria dell'informazione	L-08 Ingegneria dell'informazione
Ingegneria logistica e della produzione	10 Ingegneria industriale	L-09 Ingegneria industriale
Ingegneria meccanica	10 Ingegneria industriale	L-09 Ingegneria industriale
Insegnamento della lingua italiana a stranieri	03 Scienze della mediazione linguistica	L-12 Mediazione linguistica
Lingue straniere con specializzazione turistico-culturale	03 Scienze della mediazione linguistica	L-12 Mediazione linguistica
Logopedia	SNT/02 Professioni sanitarie della riabilitazione	L/SNT2 Professioni sanitarie della riabilitazione
Logopedista	SNT/02 Professioni sanitarie della riabilitazione	L/SNT2 Professioni sanitarie della riabilitazione
Marketing e comunicazione di azienda	17 Scienze dell'economia e della gestione aziendale	L-18 Scienze dell'economia e della gestione aziendale
Metodi quantitativi per l'economia	28 Scienze economiche	L-33 Scienze economiche
Metodologie Fisiche	25 Scienze e tecnologie fisiche	L-30 Scienze e tecnologie fisiche
Moneta e finanza	28 Scienze economiche	L-33 Scienze economiche
Operatore culturale per il turismo	13 Scienze dei beni culturali	L-01 Beni culturali
Operatore dei beni culturali	13 Scienze dei beni culturali	L-01 Beni culturali
Operatore del turismo culturale	13 Scienze dei beni culturali	L-01 Beni culturali
Operatore della sicurezza e del controllo sociale	06 Scienze del servizio sociale	L-39 Servizio sociale
Operatore di costume e moda	23 Scienze e tecnologie delle arti figurative, della musica, dello spettacolo e della moda	L-03 Discipline delle arti figurative, della musica, dello spettacolo e della moda
Operatore giudiziario	02 Scienze dei servizi giuridici	L-14 Scienze dei servizi giuridici
Operatore giuridico d'impresa	02 Scienze dei servizi giuridici	L-14 Scienze dei servizi giuridici
Operatore in tecniche artistiche e dello spettacolo o Tecniche artistiche e dello spettacolo	23 Scienze e tecnologie delle arti figurative, della musica, dello spettacolo e della moda	L-03 Discipline delle arti figurative, della musica, dello spettacolo e della moda
Operatore per la didattica a distanza	18 Scienze dell'educazione e della formazione	L-19 Scienze dell'educazione e della formazione
Operatori psicopedagogici	34 Scienze e tecniche psicologiche	L-24 Scienze e tecniche psicologiche
Organizzatore musicale	23 Scienze e tecnologie delle arti figurative, della musica, dello spettacolo e della moda	L-03 Discipline delle arti figurative, della musica, dello spettacolo e della moda
Organizzatore teatrale	23 Scienze e tecnologie delle arti figurative, della musica, dello spettacolo e della moda	L-03 Discipline delle arti figurative, della musica, dello spettacolo e della moda
Ortottista ed assistente in oftalmologia	SNT/02 Professioni sanitarie della riabilitazione	L/SNT2 Professioni sanitarie della riabilitazione
Ortottista-assistente di oftalmologia	SNT/02 Professioni sanitarie della riabilitazione	L/SNT2 Professioni sanitarie della riabilitazione
Ostetrico/a	SNT/01 Professioni sanitarie, infermieristiche e professione sanitaria ostetrica	L/SNT1 Professioni sanitarie infermieristiche e professione sanitaria ostetrica/o
Ottica tecnica	25 Scienze e tecnologie fisiche	L-30 Scienze e tecnologie fisiche
Podologo	SNT/02 Professioni sanitarie della riabilitazione	L/SNT2 Professioni sanitarie della riabilitazione
Produzione industriale	10 Ingegneria industriale	L-09 Ingegneria industriale
Produzioni agrarie tropicali e subtropicali	20 Scienze e tecnologie agrarie, agroalimentari e forestali	L-25 Scienze e tecnologie agrarie e forestali
Produzioni animali	40 Scienze e tecnologie zootecniche e delle produzioni animali	L-38 Scienze zootecniche e tecnologie delle produzioni animali
Produzioni vegetali	20 Scienze e tecnologie agrarie, agroalimentari e forestali	L-25 Scienze e tecnologie agrarie e forestali
Prospettore geologico	16 Scienze della Terra	L-34 Scienze geologiche
Realizzazione, riqualificazione e gestione degli spazi verdi	07 Urbanistica e scienze della pianificazione territoriale e ambientale	L-21 Scienze della pianificazione territoriale, urbanistica, paesaggistica e ambientale
Riabilitazione psichiatrica e psico-sociale	SNT/02 Professioni sanitarie della riabilitazione	L/SNT2 Professioni sanitarie della riabilitazione
Sceneggiatura e regia cinematografica e televisiva	23 Scienze e tecnologie delle arti	L-03 Discipline delle arti figurative, della

	figurative, della musica, dello spettacolo e della moda	musica, dello spettacolo e della moda
Scienza dei materiali	21 Scienze e tecnologie chimiche	L-27 Scienze e tecnologie chimiche
Scienza dei media e della comunicazione	14 Scienze della comunicazione	L-20 Scienze della comunicazione
Scienza e ingegneria dei materiali	10 Ingegneria industriale	L-09 Ingegneria industriale
Scienze ambientali	27 Scienze e tecnologie per l'ambiente e la natura	L-32 Scienze e tecnologie per l'ambiente e la natura
Scienze assicurative	37 Scienze statistiche	L-41 Statistica
Scienze e tecniche cartarie	21 Scienze e tecnologie chimiche	L-27 Scienze e tecnologie chimiche
Scienze infermieristiche	SNT/01 Professioni sanitarie infermieristiche e professione sanitaria ostetrica/o	L/SNT1 Professioni sanitarie infermieristiche e professione sanitaria ostetrica/o
Scienze motorie	33 Scienze delle attività motorie e sportive	L-22 Scienze delle attività motorie e sportive
Servizio sociale	06 Scienze del servizio sociale	L-39 Servizio sociale
Sistemi informativi territoriali	07 Urbanistica e scienze della pianificazione territoriale e ambientale	L-21 Scienze della pianificazione territoriale, urbanistica, paesaggistica e ambientale
Statistica	37 Scienze statistiche	L-41 Statistica
Statistica e informatica per la gestione delle imprese	37 Scienze statistiche	L-41 Statistica
Statistica e informatica per le Amministrazioni pubbliche	37 Scienze statistiche	L-41 Statistica
Tecnica pubblicitaria	14 Scienze della comunicazione	L-20 Scienze della comunicazione
Tecniche ed arti della stampa	42 Disegno industriale	L-04 Disegno industriale
Tecniche erboristiche	24 Scienze e tecnologie farmaceutiche	L-29 Scienze e tecnologie farmaceutiche
Tecniche forestali e tecnologie del legno (già Tecniche forestali)	20 Scienze e tecnologie agrarie, agroalimentari e forestali	L-25 Scienze e tecnologie agrarie e forestali
Tecnici in biotecnologie	01 Biotecnologie	L-02 Biotecnologie
Tecnico audiometrista	SNT/03 Professioni sanitarie tecniche	L/SNT3 Professioni sanitarie tecniche
Tecnico audioprotesista	SNT/03 Professioni sanitarie tecniche	L/SNT3 Professioni sanitarie tecniche
Tecnico audiovisivo e multimediale	23 Scienze e tecnologie delle arti figurative, della musica, dello spettacolo e della moda	L-03 Discipline delle arti figurative, della musica, dello spettacolo e della moda
Tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro	SNT/04 Professioni sanitarie della prevenzione	L/SNT4 Professioni sanitarie della prevenzione
Tecnico dell'educazione e della riabilitazione psichiatrica e psico-sociale	SNT/02 Professioni sanitarie della riabilitazione	L/SNT2 Professioni sanitarie della riabilitazione
Tecnico dello sviluppo ecocompatibile	12 Scienze biologiche	L-13 Scienze biologiche
Tecnico di audiometria ed audioprotesi	SNT/03 Professioni sanitarie tecniche	L/SNT3 Professioni sanitarie tecniche
Tecnico di fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare	SNT/03 Professioni sanitarie tecniche	L/SNT3 Professioni sanitarie tecniche
Tecnico di laboratorio biomedico	SNT/03 Professioni sanitarie tecniche	L/SNT3 Professioni sanitarie tecniche
Tecnico di laboratorio della formazione	18 Scienze dell'educazione e della formazione	L-19 Scienze dell'educazione e della formazione
Tecnico di misure ambientali	27 Scienze e tecnologie per l'ambiente e la natura	L-32 Scienze e tecnologie per l'ambiente e la natura
Tecnico di neurofisiopatologia	SNT/03 Professioni sanitarie tecniche	L/SNT3 Professioni sanitarie tecniche
Tecnico ortopedico	SNT/03 Professioni sanitarie tecniche	L/SNT3 Professioni sanitarie tecniche
Tecnico per la diagnostica applicata al restauro e conservazione dei beni culturali	41 Tecnologie per la conservazione e il restauro dei beni culturali	L-43 Tecnologie per la conservazione e il restauro dei beni culturali
Tecnico sanitario di laboratorio biomedico	SNT/03 Professioni sanitarie tecniche	L/SNT3 Professioni sanitarie tecniche
Tecnico sanitario di radiologia medica	SNT/03 Professioni sanitarie tecniche	L/SNT3 Professioni sanitarie tecniche
Tecnologie alimentari	20 Scienze e tecnologie agrarie, agroalimentari e forestali	L-26 Scienze e tecnologie alimentari
Tecnologie farmaceutiche	24 Scienze e tecnologie farmaceutiche	L-29 Scienze e tecnologie farmaceutiche
Tecnologie industriali e dei materiali	10 Ingegneria industriale	L-09 Ingegneria industriale
Tecnologo della comunicazione audiovisiva e multimediale	23 Scienze e tecnologie delle arti figurative, della musica, dello spettacolo e della moda	L-03 Discipline delle arti figurative, della musica, dello spettacolo e della moda
Terapia della riabilitazione della neuro e	SNT/02 Professioni sanitarie della	L/SNT2 Professioni sanitarie della

psicomotricità dell'età evolutiva	riabilitazione	riabilitazione
Terapista della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva	SNT/02 Professioni sanitarie della riabilitazione	L/SNT2 Professioni sanitarie della riabilitazione
Terapista della riabilitazione	SNT/02 Professioni sanitarie della riabilitazione	L/SNT2 Professioni sanitarie della riabilitazione
Traduttori e Interpreti	03 Scienze della mediazione linguistica	L-12 Mediazione linguistica
Valutazione e controllo ambientale	27 Scienze e tecnologie per l'ambiente e la natura	L-32 Scienze e tecnologie per l'ambiente e la natura
Viticultura ed enologia	20 Scienze e tecnologie agrarie, agroalimentari e forestali	L-25 Scienze e tecnologie agrarie e forestali
		L-26 Scienze e tecnologie alimentari

